

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando un tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 27.07.2010 N. 16

Costituzione della Commissione consiliare prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme vigenti in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.

pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 865

Proroga al 31 luglio 2011 dell'incarico di Commissario liquidatore al dott. Maurizio Mearelli per l'IPAB "Istituto Doria di Genova" in Genova, Via Struppa 150.

pag. 7

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 883**
Comune di Imperia - Diniego di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa alla riclassificazione urbanistica della zona FC in località Prino. pag. 8
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 884**
Comune di Rapallo (GE) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 relativa alla disciplina urbanistica dell'albergo sito in Corso Italia 17 (ex 23) interno 2. pag. 8
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 892**
Contributo premiale ai Comuni per risultati di raccolta differenziata 2009 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani. Impegno e liquidazione euro 600.000,00. pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 893**
Proposta di aggiornamento dei SIC marini liguri ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/1997. pag. 16
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 894**
Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti. pag. 19
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 896**
Legge Regionale N. 39/2007. Attivazione P.R.I.S. "Nodo stradale ed autostradale di Genova", per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la coesione sociale e territoriale. pag. 31
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2010 N. 905**
Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2). pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2010 N. 917**
Modalità e criteri per l'ammissione ai contributi per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi e didattici di cui alla legge regionale n. 6/2009. pag. 38
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2010 N. 946**
Approvazione dei criteri e del bando per il sostegno a specifiche iniziative nell'ambito delle attività teatrali 2010 ai sensi della L.R. 31/10/2006, n. 34. pag. 40

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE
03.08.2010 N. 2160**

Approvazione dei modelli dei segni distintivi delle strutture ricettive alberghiere predisposti in attuazione del Regolamento regionale 2/2009.

pag. 45

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE
03.08.2010 N. 2161**

Approvazione dei modelli dei segni distintivi delle altre strutture ricettive extralberghiere predisposti in attuazione dei regolamenti regionali 3/2009 e 3/2010.

pag. 59

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE

E STRUMENTALI

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Publicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11/3/2008 degli incarichi conferiti nella seduta della Giunta regionale del 5 agosto 2010.

pag. 69

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.07.2010 N. 4219**

Titolare: NEIRONE Srl. Domanda in data: 30.04.08 di voltura di concessione di derivazione d'acqua già assentita con D.P.G.R. n. 384/86 ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica: D/3762.

pag. 70

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.07.2010 N. 4220**

Titolare: Neirone Srl.. Domanda in data: 30.04.08 di voltura di concessione di derivazione d'acqua già assentita con P.D. 4433/03 ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica D/1427.

pag. 70

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.07.2010 N. 4275**

Derivazione: Subalveo F. Entella. Titolare: Marinco Marmi S.r.l.. Rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale, a suo tempo assentita con Provvedimento Dirigenziale n. 44 in data 25.01.99 in Comune di Lavagna. Domanda pervenuta in data 11.12.07 della ditta Gros Technology S.r.l. ex Marinco Marmi S.r.l.. Pratica D/4321.

pag. 71

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.08.2010 N. 4662**

Derivazione da un pozzo senza nome in subalveo T. Entella (bac. T.

Entella). Titolare: Tognoloni Antonio. Concessione di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Carasco. Domanda in data:13.04.2004. Pratica D/6156. pag. 71

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 28.06.2010 N. 3901
CG01768 - Concessione greto per 13.30 mq di greto per un chiosco a sbalzo sul torrente Burba, in Via Santuario N.S. Della Guardia civ. 49 r, in localita' Bolzaneto, nel Comune di Genova. Richiedente: Piombo Marta. pag. 72

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.07.2010 N. 3979
CG01743 - Concessione greto per porzione di area demaniale di mq 401 in sponda destra del torrente Polcevera ad uso viabilita' a servizio del centro commerciale, in localita' San Quirico, nel Comune di Genova. Richiedente: Talea Societa' di Gestione Immobiliare. pag. 72

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.07.2010 N. 3980
CG01854 - Concessione greto per 205 mq di piazzale, mq 50 di vasca trappola per le acque di scarico e ml 207 per tubazione di scarico dn 400, in localita' Piane - Corso d'acqua: torrente Scrivia, nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: VISCOL s.p.a. pag. 73

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.07.2010 N. 4040
CG02124 - Concessione per dispersore verticale (acciaio) per impianto di protezione catodica n. 1616 del metanodotto derivazione per Recco 1° tronco dn600 - t. Ricco' - loc. Mignanego (Serra Ricco'). Richiedente: SNAM Rete Gas s.p.a.. pag. 74

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.07.2010 N. 4041
CI07587 - Concessione idraulica per rete gas - tubazione gas dn80 (acciaio) mpb lungh. 10,00 m staffata lato valle ponte stradale s.p. n. 88 progr. Km 0+680 - rio del Cattaneo - loc. Balicca - Monte Domenico (Sestri Levante). Richiedente: Italgas s.p.a.. pag. 75

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.07.2010 N. 4086

CI01365 - Concessione idraulica per copertura di un tratto rio Chiappeto di mq. 160,00 - Via Cei 69/44 - Comune di Genova. Richiedente: De Stefano Paolo. pag. 76

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.07.2010 N. 4087
CG01856 - Concessione greto per piazzale, deposito materiali edili e mezzi d'opera - t. Secca - Comune di Sant'Olcese. Richiedente: Impresa Milici s.r.l. pag. 76

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.07.2010 N. 4090
CG01971 - Concessione greto per insediamento di chiosco prefabbricato in Comune di Genova, in fregio al torrente Bisagno, in localita' Struppa, nel Comune di Genova, assentita alla sig.ra Russo Antonella. Decadenza della concessione per morosita' del concessionario. pag. 77

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.07.2010 N. 4095
AA03100 - Accesso in alveo per riutilizzo materiale litoide di sovralluvionamento del t. Vobbia, in loc. Vobbietta, Comune Isola del Cantone: richiedente: Impresa Tecno Tatti s.a.s. di Tatti Severino & C.. pag. 77

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2010 N. 4193
CI01182 - Concessione idraulica per 26 mq in attraversamento del torrente Geminiano ad uso passerella pedonale in localita' Bolzaneto nel Comune di Genova. Richiedente: Milanese Francesco. pag. 78

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2010 N. 4194
CI07653 - Concessione idraulica per 24 mq in attraversamento del t. Gorsexio - loc. Gallinea Bassa - Mele. Richiedente: Comune di Mele. pag. 79

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2010 N. 4195
CI07654 - Concessione idraulica per 24 mq in attraversamento del t. Gorsexio - loc. Gallinea Alta - Mele. Richiedente: Comune di Mele. pag. 80

- DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2010 N. 4196**
CI07655 - Concessione idraulica per ponte - t. Ruea - loc. Gallinea Alta - Mele. Richiedente: Comune di Mele. pag. 80
- DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2010 N. 4197**
CI04911 - Concessione per ponticello in attraversamento del rio Monte di Pino - loc. Monte di Pino - Comune di Genova. Richiedente: Serafini Renata. pag. 81
- PROVINCIA DI GENOVA**
Ditte: Ottonello Bartolomeo; Battò Luisa e altri; Parodi Michele; Baricchi Pierluca; Medica Renzo e Bruna; Azienda Agricola Molini Ettore; Zanotti Ennio. pag. 82
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI IMPERIA 29.06.2010 N. 38**
Approvazione del Piano di Bacino stralcio sul bilancio idrico del fiume Roja (Ambito di Bacino n. 1 Roja) - Legge n. 183/99, D.Lgs. n. 152/99 e L.R. n. 18/99, adottato con D.C.P. n. 57 del 23.7.2009. pag. 83
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 20.07.2010 N. 435**
Pratica n. 6004. Corso d'acqua: fiume Vara. Nulla Osta Idraulico n. 12050. Conferenza del Servizi relativa al progetto di completamento impianto sportivo per attività fluviale e campo scuola canoa attraverso l'adeguamento di un tratto di alveo del fiume Vara in località Montorni nel Comune di Sesta Godano e limitatamente nel Comune di Borghetto Vara - 1° lotto con occupazione di area demaniale per un totale pari a mp 8.685. Ditta: Ente Parco di Montemarcello Magra. pag. 85

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****27.07.2010****N. 16**

Costituzione della Commissione consiliare prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme vigenti in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE**omissis****DELIBERA**

di eleggere, componenti della Commissione consiliare prevista dall'articolo 4 bis, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni e integrazioni i signori Consiglieri Giancarlo Manti, Giacomo Conti, Francesco Bruzzone e Franco Rocca.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 865**

Proroga al 31 luglio 2011 dell'incarico di Commissario liquidatore al dott. Maurizio Mearelli per l'IPAB "Istituto Doria di Genova" in Genova, Via Struppa 150.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

1. di prorogare fino al 31 luglio 2011, al dott. Maurizio Mearelli, dirigente regionale, l'incarico di commissario per la liquidazione dell'"Istituto Doria di Genova" con sede a Genova in via Struppa 150, al fine di concludere la procedura di liquidazione e provvedere al trasferimento dell'eventuale residuo patrimonio all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "E. Brignole" di Genova, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 della l.r. 7/2004;
2. di disporre che la presente delibera venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 883**

Comune di Imperia - Diniego di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa alla riclassificazione urbanistica della zona FC in località Prino.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

- 1) E' denegata, per i motivi in premessa specificati, l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Imperia, concernente la riclassificazione urbanistica di un'area, ubicata in località Prino, da zona "FC - litorale" a zona "ZRB - residenziale di ristrutturazione urbanistica", quale adottata con la deliberazione consiliare n. 47 dell'8.4.2009;
- 2) La presente delibera sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. e i., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 884**

Comune di Rapallo (GE) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 relativa alla disciplina urbanistica dell'albergo sito in Corso Italia 17 (ex 23) interno 2.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

- 1) Di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rapallo adottata - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 198 del 25.3.2010;
- 2) La presente delibera sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Rapallo a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 892**

Contributo premiale ai Comuni per risultati di raccolta differenziata 2009 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani. Impegno e liquidazione euro 600.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- la legge regionale n. 23/2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", ed in particolare l'articolo 16 c. 2 nel quale si prevede che, nell'ambito della quota del 20% del gettito regionale del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, la Regione destini una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d. lgs.152/2005;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 29.01.2010 di riparto fondi 2010 per gli interventi in materia ambientale;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 09.02.2010 con la quale vengono determinati i criteri per la concessione dei contributi premiali ai Comuni per risultati di raccolta differenziata anno 2009 di cui all'art. 205 D.Lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani, e che rimanda a successivo provvedimento la quantificazione della quota variabile del contributo, in base all'accertamento dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata nell'anno 2009;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 25.06.2010 avente ad oggetto: "Accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2009 dai Comuni della Liguria";

TENUTO CONTO CHE:

- con la predetta d.G.R. n. 96/2010 è stata assegnata al Settore Gestione Integrata dei Rifiuti, quale quota parte dello stanziamento complessivo, la somma di euro 600.000,00, in attuazione del disposto dell'art.16 della L.R. 23/2007, per programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che, in base ai dati accertati per l'anno 2009 con la richiamata d.G.R. n. 751/2010, abbiano raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006, nonché ai Comuni che abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani;
- per quanto riguarda la riduzione alla fonte del rifiuto prodotto, è opportuno prendere in considerazione una produzione procapite inferiore o uguale a 450 Kg./ab./anno;
- sulla base dei dati di raccolta differenziata anno 2009, accertati con la richiamata d.G.R. n. 751 del 25.06.2010, e applicando i criteri per la concessione dei contributi premiali determinati con la d.G.R. n. 263/2010, è possibile individuare i Comuni che hanno titolo a beneficiare del contributo premiale e quantificare la quota variabile del contributo;

RITENUTO pertanto di

- confermare i criteri per l'attribuzione dei contributi premiali determinati con d.G.R. 263/2010, prendendo in considerazione per la riduzione alla fonte del rifiuto prodotto una produzione procapite inferiore o uguale a 450 Kg./ab./anno;
- individuare i Comuni inseriti nell'allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, quali aventi diritto al contributo premiale, sulla base dei dati di raccolta differenziata accertati con la richiamata d.G.R. n. 751 del 25.06.2010 e dei criteri per la concessione dei contributi determinati con la d.G.R. n. 263/2010;
- quantificare la quota variabile del contributo premiale ai Comuni per i risultati di raccolta differenziata 2009 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione rifiuti urbani come riportato in Allegato B, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- autorizzare la spesa di euro 600.000,00 a favore dei suddetti Comuni;

- stabilire, come linea di indirizzo per l'utilizzo preferenziale delle risorse assegnate ai Comuni a titolo premiale, che sia data priorità ad interventi nella gestione dei rifiuti;
- procedere all'impegno della somma di euro 600.000,00, secondo le quote rispettivamente indicate per ciascun Comune (All.A), a titolo di contributo per la realizzazione di programmi in campo ambientale, con la seguente imputazione:

Capitolo	Esercizio	Stanziamiento
2067	2010	600.000,00

- di provvedere alla liquidazione ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

1. di confermare i criteri per l'attribuzione dei contributi premiali determinati con d.G.R. 263/2010, prendendo in considerazione per la riduzione alla fonte del rifiuto prodotto una produzione procapite inferiore o uguale a 450 Kg./ab./anno;
2. di individuare, nell'Allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, i Comuni che, in base ai dati accertati per l'anno 2009 con la d.G.R. n. 751/2010, rispettino i criteri di cui alla d.G.R. n. 263/2010 per la assegnazione di contributi premiali;
3. di approvare la quantificazione della quota variabile del contributo premiale ai Comuni per i risultati di raccolta differenziata 2009 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione rifiuti urbani di cui all'Allegato B, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
4. di autorizzare la spesa complessiva di ? 600.000,00 a favore dei suddetti Comuni;
5. di impegnare ai sensi dell'art. 79 della L.R. n.42/1977 e ss.mm. ed ii. e dell'art.86, comma 5, della L.R. n. 15/02, in applicazione dei criteri di cui alla d.G.R. n. 263 del 09.02.2010 e sulla base dei dati comunicati dai singoli Comuni ed accertati con la d.G.R. n. 751 del 25.06.2010, a favore dei Comuni di seguito elencati, le quote rispettivamente indicate a titolo di contributo per la realizzazione di programmi in campo ambientale, a valere sui fondi di cui al Cap. 2067 - "Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle Province (L.R. 13/05/1996, n. 21)" dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità:

Criteri	Comuni	Codice Fiscale	Importo contributo premiale (€)
A	VILLANOVA D'ALBENGA	00297750093	40.587,00
	CAMPOROSSO	00246620082	49.071,00
	ALBENGA	00279480099	94.093,00
B	AQUILA DI ARROSCIA	00246520084	8.286,00
	ARMO	00276040086	8.192,00
	BOISSANO	81001410091	11.838,00
	CASANOVA LERRONE	00327960092	9.243,00
	VARESE LIGURE	00197950116	13.483,00
C	CARPASIO	00247250087	4.344,00
	ALTARE	00328650098	8.526,00
	CALICE LIGURE	00311510093	11.505,00
	OSIGLIA	00341680098	5.004,00
	RIALTO	00361130099	9.216,00

	AMEGLIA	81001430115	17.593,00
	BEVERINO	00215790114	15.065,00
	ROCCHETTA DI VARA	80007010111	9.789,00
D	CENGIO	00338220098	19.880,00
	MILLESIMO	00342680097	18.988,00
	ONZO	00326580099	9.896,00
	SPOTORNO	00232910091	21.376,00
	ZUCCARELLO	00331480095	6.424,00
	BRUGNATO	80008050116	14.084,00
	FOLLO	00118050111	34.312,00
E	TAGGIA	00089460083	50.000,00
	ERLI	00341140093	12.355,00
	MURIALDO	00338310097	11.345,00
	PIETRA LIGURE	00332440098	50.000,00
	PLODIO	00261320097	10.240,00
	MONEGLIA	00401180104	25.265,00
TOTALE			600.000,00

6. di provvedere alla liquidazione degli importi suddetti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 della L.R. n.42/77 e ss.mm.ii. e dell'art.86, comma 5, della L.R. n. 15/02, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
7. di dare atto che i contributi di cui sopra non sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973;
8. di dare atto che il pagamento non è soggetto alle procedure di verifica degli adempimenti operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/1973;
9. di attestare che è stato assolto il debito informativo di cui all'art.16 della L.R. n. 2/2006;
10. di dare ampia divulgazione del presente provvedimento tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

Elenchi dei contributi attribuiti ai Comuni che hanno raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d. lgs.152/2006, e dei Comuni che hanno ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani.

CRITERIO A /A+F

Incentivi per i Comuni che nell'anno 2009 hanno superato la soglia obiettivo del 45%, comprensivi di ulteriori contributi per i Comuni con Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001 (F):

Comuni	Quota fissa	Quota variabile in ragione di: 85751 x n.abitanti Comune n. abitanti totali Comuni con rd>45% pari a 32443	Totale	% RD	CRITERI
VILLANOVA D'ALBENGA	30.000	6.587,00	40.587,00	58,07%	A+F
CAMPOROSSO	30.000	15.071,00	49.071,00	52,24%	A+F
ALBENGA	30.000	64.093,00	94.093,00	45,12%	A

CRITERIO B /B+F /B+G

Incentivi per i Comuni che abbiano superato il 25% di rd ed abbiano una produzione procapite inferiore o uguale a 450 kg./ab/anno, in considerazione della riduzione alla fonte del rifiuto prodotto, comprensivi di ulteriori contributi per i Comuni con Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001 (F) e per i Comuni registrati EMAS (G):

Comuni	Quota fissa	Quota variabile in ragione di: 1,6 abitante produzione procapite inferiore a 450kg/ab/anno	Totale	% RD	CRITERI
AQUILA DI ARROSCIA	4.000	286,00	8.286,00	30,80%	B+F
ARMO	4.000	192,00	8.192,00	27,15%	B+F
BOISSANO	4.000	3.838,00	11.838,00	26,53%	B+F
CASANOVA LERRONE	4.000	1.243,00	9.243,00	25,33%	B+F
VARESE LIGURE	4.000	3.483,00	13.483,00	25,74%	B+G

CRITERIO C /C+F /C+G

Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 25% ed il 30% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 5 punti percentuali, comprensivi di ulteriori contributi per i Comuni con Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001 (E) e per i Comuni registrati EMAS (G):

Comuni	Quota fissa	Quota variabile in ragione di: 2,1 abitante RD 25 ed il 30% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 5 punti percentuali	Totale	% RD	CRITERI
CARPASIO	4.000	344,00	4.344,00	26,97%	C
ALTARE	4.000	4.526,00	8.526,00	29,24%	C
CALICE LIGURE	4.000	3.505,00	11.505,00	26,22%	C+F
OSIGLIA	4.000	1.004,00	5.004,00	26,82%	C
RIALTO	4.000	1.216,00	9.216,00	28,33%	C+F
AMEGLIA	4.000	9.593,00	17.593,00	28,71%	C+F
BEVERINO	4.000	5.065,00	15.065,00	28,56%	C+G
ROCCHETTA DI VARA	4.000	1.789,00	9.789,00	26,08%	C+F

CRITERIO D /D+F

Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 30 ed il 35% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 3 punti percentuali, comprensivi di ulteriori contributi per i Comuni con Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001 (E):

Comuni	Quota fissa	Quota variabile in ragione di: 4 abitante RD 30 ed il 35% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 3 punti percentuali	Totale	% RD	CRITERI
CENGIO	5.000	14.880,00	19.880,00	31,62%	D
MILLESIMO	5.000	13.988,00	18.988,00	31,99%	D
ONZO	5.000	896,00	9.896,00	32,27%	D+F
SPOTORNO	5.000	16.376,00	21.376,00	30,93%	D
ZUCCARELLO	5.000	1.424,00	6.424,00	31,62%	D
BRUGNATO	5.000	5.084,00	14.084,00	31,96%	D+F
FOLLO	5.000	25.312,00	34.312,00	31,28%	D+F

CRITERIO E /E+F

Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 35 ed il 45% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 2 punti percentuali, comprensivi di ulteriori contributi per i Comuni con Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001 (E):

Comuni	Quota fissa	Quota variabile in ragione di: 5 abitante RD 35 ed il 45% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 2 punti percentuali	Totale	% RD	CRITERI
TAGGIA	7.000	71.900,00	50.000,00*	35,90%	E
ERLI	7.000	1.355,00	12.355,00	36,34%	E+F
MURIALDO	7.000	4.345,00	11.345,00	37,97%	E
PIETRA LIGURE	7.000	46.725,00	50.000,00*	38,23%	E+F
PLODIO	7.000	3.240,00	10.240,00	39,20%	E
MONEGLIA	7.000	14.265,00	25.265,00	38,79%	E+F

*riconosciuta la quota massima ammissibile

ALLEGATO B

Quantificazione quota variabile del contributo premiale ai Comuni per risultati di raccolta differenziata 2009 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione rifiuti urbani di cui alla d.G.R. n. 263 del 09.02.2010.

Nel seguito viene stabilita la quantificazione delle quote variabili dei contributi premiali per ogni criterio individuato con la delibera di Giunta Regionale n. 263 del 09.02.2010:

CRITERIO A) Incentivi per i Comuni che nell'anno 2009 hanno superato la soglia obiettivo del 45%: viene stabilito un premio totale di 175.751 .

La quota variabile è pari a 85.751 , alla quale viene aggiunta la quota fissa pari a 30.000 /Comune.

CRITERIO B) Incentivi per i Comuni che abbiano superato il 25% di rd ed abbiano una produzione procapite inferiore o uguale a 450kg./ab/anno, in considerazione della riduzione alla fonte del rifiuto prodotto.

La quota variabile è pari a 1,6 /abitante alla quale viene aggiunta la quota fissa pari a 4.000 /Comune, fermo restando il limite massimo concedibile di 50.000 .

CRITERIO C) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 25 ed il 30% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 5 punti percentuali.

La quota variabile è pari a 2,1 /abitante alla quale viene aggiunta la quota fissa pari a 4.000 /Comune, fermo restando il limite massimo concedibile di 50.000 .

CRITERIO D) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 30 ed il 35% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 3 punti percentuali.

La quota variabile è pari a 4 /abitante alla quale viene aggiunta la quota fissa pari a 5.000 /Comune, fermo restando il limite massimo concedibile di 50.000 .

CRITERIO E) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 35 ed il 45% con incremento rispetto all'anno 2008 di almeno 2 punti percentuali.

La quota variabile è pari a 5 /abitante alla quale viene aggiunta la quota fissa pari a 7.000 /Comune, fermo restando il limite massimo concedibile di 50.000 .

CRITERIO F) Incentivi per i Comuni certificati ISO 14001 alla data del 30/06/2010 che rispettino uno dei criteri sopra riportati: a tali Comuni si applica un incremento di 4.000 della quota fissa.

CRITERIO G) Incentivi per i Comuni certificati EMAS alla data del 30/06/2010 che rispettino uno dei criteri sopra riportati: a tali Comuni si applica un incremento di 6.000 della quota fissa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 893****Proposta di aggiornamento dei SIC marini liguri ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/1997.****LA GIUNTA REGIONALE****RICHIAMATE:**

- la direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/2003, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'art. 3, che prevede che le regioni individuino, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat (pSIC) elencati nell'allegato A e ne diano comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000»;
- la l.r. 28/2009 recante "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera a) che prevede che la Regione individui i pSIC ed approvi le modifiche dei SIC, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO CHE:

il D.P.R. 357/97 e ss.mm. prevede, in attuazione della Direttiva Europea 92/43/CEE l'individuazione e la designazione, da parte delle regioni, di una rete di siti (SIC) deputati al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat europei importanti per la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi;

al fine di corrispondere agli obblighi di conservazione e tutela dell'habitat prioritario Posidonia oceanica sanciti dalla Direttiva Habitat, con la D.G.R. n. 1561 del 7 dicembre 2005 la Regione Liguria ha approvato la ripermimetrazione dei 27 SIC liguri comprendenti habitat marini, precedentemente individuati nell'ambito del progetto Bioitaly, in attuazione a quanto disposto dal sopracitato art. 3 del D.P.R. 357/97;

al fine di ottemperare alle istanze formulate dalla Commissione Europea in merito alla verifica della sufficienza della Rete Natura 2000 per habitat e specie marini, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso una specifica consulenza affidata alla Società Italiana di Biologia Marina, ha evidenziato l'insufficienza della stessa per quanto riguarda gli habitat e le specie marine, in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- per taluni habitat la superficie compresa nei SIC risulta, a scala nazionale, insufficiente ai fini di un'adeguata tutela;
- esistono tra regione e regione marcate differenze nel numero e nella superficie complessiva dei SIC, apparentemente non giustificate dalle condizioni naturalistiche degli habitat locali;

sulla base del supporto tecnico scientifico del SIBM il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato, pertanto, per ciascuna regione costiera, una ricognizione dello stato di conoscenza su habitat e specie marine oggetto della Direttiva Habitat, al fine di aggiornare le conoscenze scientifiche sui SIC già designati e di segnalare eventuali nuovi ambiti marini meritevoli di essere sottoposti al regime di tutela previsto dalla Direttiva Habitat e dal D.P.R. 357/97;

con la nota prot. n. DPN-2009-0024729 del 18/11/2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha messo a disposizione delle Regioni le risultanze dello studio redatto dalla Società Italiana di Biologia Marina, comprensiva di proposte per l'individuazione di possibili SIC utili a garantire il completamento della rete Natura 2000 in mare, ed ha invitato altresì le Regioni a verificarne i contenuti confrontandoli con le proprie conoscenze e a predisporre, ove necessario, proposte di nuove designazioni di SIC utili o ampliamento di SIC esistenti;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria svolta dal Settore Ecosistema Costiero è emerso che tutte le proposte di modifica, sintetizzate nella tabella che segue, risultano condivisibili, in quanto lo stu-

dio della Società Italiana di Biologia Marina è stato in gran parte basato sulle conoscenze messe a disposizione dai competenti uffici regionali:

Nome SIC	codice SIC	tavola	Area SIC (ettari) attuale	Area SIC (ettari) proposta	Differenza area (ettari)	differenze sostanziali	Habitat interessati dalla variazione
Fondali Capo Mortola	IT1316175	1	335	338	3	NO	
Fondali Sanremo - Arziglia	IT1316174	2	557	563	6	NO	
Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino	IT1316173	3	449	449	0	NO	
Fondali Riva Ligure - Cipressa	IT1315972	4	390	473	83	SI	CORALLIGENO
Fondali Porto Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi	IT1315971	5	796	876	80	SI	CORALLIGENO
Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa	IT1315670	6	653	708	55	SI	CORALLIGENO
Fondali Capo Mele - Alassio	IT1325675	7	206	206	0	NO	
Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena	IT1324974	8	231	213	-19	NO	
Fondali Loano - Albenga	IT1324973	9	501	540	39	NO	
Fondali Finale Ligure	IT1324172	10	31	48	17	SI	BEACH-ROCK
Fondali Noli - Bergeggi	IT1323271	11	131	135	4	SI	CORALLIGENO
Fondali Varazze - Albisola	IT1322470	12	91	91	0	NO	
Fondali Arenzano - Punta Ivrea	IT1332477	13	305	305	0	NO	
Fondali Boccadasse - Nervi	IT1332576	14	525	525	0	NO	
Fondali Nervi - Sori	IT1332575	15	607	608	1	NO	
Fondali Monte Portofino	IT1332674	16	539	543	4	NO	
Fondali Golfo di Rapallo	IT1332673	17	82	99	17	SI	POSIDONIA

Fondali Punta Sestri	IT1333372	18	11	30	19	SI	CORALLIGENO
Fondali Punta Manara	IT1333371	19	87	148	61	SI	CORALLIGENO
Fondali Punta Baffe	IT1333370	20	21	24	3	NO	
Fondali Punta Moneglia	IT1333369	21	38	36	-2	NO	
Fondali Punta Apicchi	IT1343474	22	44	52	8	NO	
Fondali Anzo - Punta della Madonna	IT1344273	23	42	43	1	NO	
Fondali Punta Levanto	IT1344272	24	57	57	0	NO	
Fondali Punta Picetto	IT1344271	25	14	16	2	NO	
Fondali Punta Mesco - Riomaggiore	IT1344270	26	546	546	0	NO	
Isola Palmaria	IT1345104	27	164	165	1	NO	
Fondali Isole Palmaria-Tino-Tinetto	NUOVO SIC	28	0	14	14	SI	CORALLIGENO
totali			7453	7851	398		

CONSIDERATO CHE, come evidenziato nella tabella sopra riportata e nelle 28 tavole cartografiche allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le proposte di modifica emerse nello studio del Ministero dell'Ambiente:

- comportano variazioni solo marginali per 19 SIC in quanto rappresentano precisazioni del perimetro attuale, conseguenti ad una migliore conoscenza maturata negli ultimi anni sulla distribuzione degli habitat marini;
- per 8 SIC implicano modifiche sostanziali ampliando significativamente l'area: in particolare per i SIC IT1315972, IT1315971, IT1315670, IT1324172, IT1323271, IT1333372, IT1333371 l'ampliamento consegue alla necessità di comprendere l'habitat "Scogliere", in precedenza non considerato, mentre per il SIC IT1332673 l'ampliamento riguarda la salvaguardia dell'Habitat "Posidonia oceanica";
- comportano l'individuazione di un nuovo pSIC, costituito da 5 subsiti ubicati presso le Isole Palmaria, Tino, Tinetto (SP), peraltro già compresi nell'Area di Tutela Marina del Parco Naturale Regionale di Portovenere, al fine di salvaguardare i fondali caratterizzati da popolamenti coralligeni; PRESO ATTO CHE la ripermetrazione di che trattasi comporta un ampliamento dei SIC marini liguri per 398 ettari, pari ad un incremento del 5,3% della superficie attuale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, di proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine dell'invio alla Commissione Europea:

- la ripermetrazione dei SIC marini liguri in scala cartografica 1:10.000, così come risulta dalle tavole allegate al presente atto, che costituiscono una rappresentazione conforme alle carte oggetto di invio ed individuano, per ogni SIC, la perimetrazione originaria e quella nuova;

- l'individuazione di un nuovo pSIC, Fondali Isole Palmaria - Tino - Tinetto;

trasmettendo altresì l'aggiornamento dei relativi "Formulari Standard Natura 2000", descrittivi dell'estensione, perimetrazione e tipologia di habitat presente in ciascun sito;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di approvare la proposta di ridefinizione dei SIC marini liguri, attraverso l'aggiornamento della cartografia in scala 1:10.000, così come risulta dalle tavole 1 - 27 allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e dei relativi Formulari Standard Natura 2000, ai fini dell'inoltro della proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 2) di approvare la perimetrazione del nuovo pSIC, Fondali Isole Palmaria - Tino - Tinetto, così come risulta dalla tavola 28 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e del relativo Formulario Standard Natura 2000, ai fini dell'inoltro della proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.L. ai sensi di legge.

Il SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegati omissi, consultabili sul sito www.ambienteinliguria.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.07.2010

N. 894

Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo, al riguardo, la soppressione delle autorità di bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle autorità di bacino distrettuale, istituite dallo stesso D.Lgs., emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplina il trasferimento delle funzioni e regolamenti il periodo transitorio;
- la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58, recante "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale", ed, in particolare:
 - l'art. 2, che individua gli organi dell'Autorità di Bacino nella Giunta regionale, nella Giunta e nel Consiglio provinciale nonché nel Comitato Tecnico di Bacino;
 - gli artt. 3 comma 1 lett. h) e 8, comma 5, che assegnano alla competenza della Giunta regionale la definizione, rispettivamente, di criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della legge stessa nonché di ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità di bacino medesima;
 - l'art. 5, che individua i compiti del Comitato Tecnico di Bacino, organo di consulenza dell'Autorità di bacino specificandone, in particolare, quelli relativi al rilascio dei pareri sul Piano di bacino e

relative modifiche, ai sensi degli articoli 9 e 10;

nonché dei pareri di compatibilità, rispetto ai Piani di bacino, anche stralcio ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

- gli artt. 9 e 10, che disciplinano, rispettivamente, il procedimento di formazione dei Piani di bacino anche stralcio nonché quello relativo alle varianti anche non sostanziali ai Piani stessi;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 58/2009 è stata introdotta una parziale modifica all'assetto organizzativo dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, rispetto a quanto previsto dall'abrogato articolo 96 della l.r. n. 18/1999;
- il nuovo assetto dell'Autorità di Bacino prevede, in particolare, che il Comitato Tecnico di Bacino (CTB), unico organo tecnico di consulenza dell'Autorità di Bacino, cui partecipano rappresentanti sia regionali sia provinciali, oltre ad esperti esterni, esprima ai sensi dell'art. 5 pareri in merito a:
 - proposte di criteri, indirizzi e metodi, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - pareri su piani di bacino e loro varianti, anche non sostanziali;
 - pareri di compatibilità dei progetti di sistemazione idrogeologica la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani;
- il funzionamento dell'Autorità di Bacino è assicurato dalle strutture regionali e provinciali, che oltre ad effettuare le attività istruttorie di rispettiva competenza, supportano i lavori del CTB e dei rispettivi organi politici, in qualità di organi dell'Autorità di Bacino;
- la Giunta Regionale può stabilire, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino, sia modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità di Bacino sia criteri ed indirizzi a fini applicativi della Legge medesima;

CONSIDERATO altresì che:

- la novellata forma organizzativa dell'Autorità di Bacino e il nuovo iter procedurale di approvazione dei piani di bacino e delle sue varianti rende opportuna l'emanazione di indirizzi e modalità operative al fine di corrispondere ad una esigenza di gestione efficace, uniforme e trasparente dei lavori dell'Autorità stessa, ed in particolare dei compiti affidati al Comitato Tecnico di Bacino;
- le indicazioni precedenti di cui alla DGR 893/2008, che si riferivano all'espressione del parere da parte della sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino Regionale del CTR ai sensi del comma 15 dell'art. 97 della l.r. 18/99, oggi abrogato, risultano superate;

RITENUTO pertanto opportuno fornire, quale prima attuazione della l.r. 58/2009, indirizzi e modalità procedurali riguardanti le varianti ai piani vigenti, con particolare riferimento all'iter procedurale da seguire per l'espressione del parere da parte del Comitato Tecnico di Bacino, ad aspetti tecnici da esaminare nell'ambito del parere, e alla documentazione da trasmettere a cura degli uffici provinciali;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico di Bacino, nella seduta del 07.07.2010, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di indirizzi procedurali e modalità operative relative alle proposte di varianti ai Piani, di cui al documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE gli allegati indirizzi si riferiscono in particolare alle modalità procedurali ed operative relative alla proposta e all'approvazione di varianti ai piani di bacino vigenti di cui agli artt. 9 e 10 della citata l.r. 58/2009, con esclusione dei pareri di compatibilità di interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, di cui all'art. 5, c.1, lett. d), che formeranno oggetto di separato documento;

DATO ATTO altresì che gli indirizzi allegati potranno essere soggetti ad eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni nel caso ne emergesse l'opportunità in relazione alla verifica della loro adeguatezza ed efficacia nell'ambito della prima fase applicativa della l.r. 58/2009;

RITENUTO, pertanto, che la Giunta, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, proceda, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino, all'approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, c. 1 lett. h) e 8, c. 5 della l.r. n. 58/2009, degli allegati indirizzi procedurali e modalità operative;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, c. 1 lett. h) e 8, c. 5 della l.r. n. 58/2009, gli indirizzi procedurali e modalità operative relative alle proposte di varianti ai piani di bacino di cui agli artt. 9 e 10 della l.r. 58/2009, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente atto e relativo allegato.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Comitato Tecnico di Bacino

Seduta del 7 luglio 2010

**Indirizzi procedurali e modalità operative
per il funzionamento dell’Autorità di Bacino regionale
ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. h) e dell’art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009.
Istanze di varianti ai piani di bacino vigenti.**

**INDIRIZZI PROCEDURALI E MODALITÀ OPERATIVE
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
AI SENSI DELL' ART. 3, C. 1, LETT. H) E ART. 8, C. 5.
VARIANTI AI PIANI DI BACINO VIGENTI**

1. PREMESSA

Con la legge regionale n. 58 del 4 dicembre 2009, pubblicata sul BURL n. 23, parte I, del 16.12.2009, è stata introdotta una parziale modifica all'attuale assetto organizzativo dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, rispetto a quanto previsto dal previgente articolo 96 della l.r. 21/06/1999, n.18.

Con circolare prot. n. PG/2010/31794 del 25.2.2010, pubblicata sul BURL n. 11, Parte II del 17.03.2010, sono state fornite indicazioni su alcuni aspetti peculiari e di novità della nuova legge, con particolare riferimento alle competenze della Regione e delle Province, nonché ai compiti e al funzionamento del Comitato Tecnico di Bacino, nell'ambito della novellata Autorità di Bacino regionale.

Quanto al Comitato Tecnico di Bacino (di seguito Comitato), che è l'unico organo tecnico di consulenza dell'Autorità di Bacino, cui partecipano rappresentanti sia regionali sia provinciali, oltre ad esperti esterni, l'art. 5 della l.r. 58/2009, ne prevede una competenza specifica relativamente a:

- proposte di criteri, indirizzi e metodi, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- pareri su piani di bacino e loro varianti, anche non sostanziali;
- pareri di compatibilità dei progetti di sistemazione idrogeologica la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani.

Quanto al funzionamento dell'Autorità di Bacino, è assicurato dalle strutture regionali e provinciali, che oltre ad effettuare le attività istruttorie di rispettiva competenza, supportano i lavori del Comitato e dei rispettivi organi politici, in qualità di organi dell'Autorità di Bacino.

Modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità di Bacino, nonché la definizione di criteri ed indirizzi a fini applicativi della legge possono inoltre essere stabiliti, ai sensi di legge, dalla Giunta Regionale.

Si forniscono, pertanto, di seguito primi indirizzi e modalità operative al fine di garantire l'applicazione della legge regionale 58/2009, in continuità con le indicazioni precedenti di cui alla DGR 893/2008 che, riferendosi all'espressione del parere da parte della sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino regionale del CTR ai sensi del comma 15 dell'art. 97 della l.r. 18/99, oggi abrogato, risulta superata.

Si precisa che i presenti indirizzi si riferiscono in particolare alle modalità procedurali ed operative relative alla proposta e all'approvazione di varianti ai piani di bacino vigenti di cui agli artt. 9 e 10 della citata l.r. 58/2009, con esclusione dei pareri di compatibilità di interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, di cui all'art. 5, c.1, lett. d), che formeranno oggetto di separato documento.

Tali primi indirizzi potranno essere soggetti ad eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni nel caso ne emergesse l'opportunità in relazione alla verifica della loro adeguatezza ed efficacia nell'ambito della prima fase applicativa della l.r. 58/2010, di seguito denominata Legge.

2. VARIANTI AI PIANI DI BACINO VIGENTI

2.1 Proponenti

Ai sensi dell'art. 10, c. 1 e 2, della l.r. 58/2010, i soggetti legittimati a proporre istanze di modifiche, integrazioni, aggiornamenti ai piani vigenti sono:

- gli organi dell'Autorità di bacino, e pertanto gli uffici regionali e provinciali;
- i Comuni interessati, le cui istanze sono coordinate dagli uffici provinciali competenti.

2.2 Tipologia varianti e iter approvativo

Ai sensi dell'art. 10, c. 3, 4 e 5 della l.r. 58/2010, possono essere individuate le seguenti categorie essenziali di varianti ai piani di bacino vigenti:

- a) varianti "sostanziali", di cui al c. 3 dell' art. 10. Rappresentano varianti che comportano la necessità di riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del Piano stesso, ovvero modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. In tal caso la procedura di approvazione, come disposto dal c. 4 dello stesso articolo, è la stessa di quella di formazione di nuovi piani di bacino, anche stralcio, di cui all'art.9 della Legge;
- b) varianti "non sostanziali" in quanto non rientranti nelle fattispecie citate al precedente punto a), disciplinate dal c. 5 dell'art. 10. In tali categorie vi rientrano senz'altro le varianti che già nel regime previgente ex l.r. 18/99 erano soggette alle procedure di cui al c.15 dell'art. 97, secondo le indicazioni dei piani vigenti. Si tratta in particolare del recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica. In tal caso la Legge prevede una procedura approvativa semplificata.

L'iter approvativo delle due fattispecie di varianti è stato illustrato con uno schema riassuntivo nella circolare applicativa sopra citata. In entrambe le tipologie, in ogni caso, è prevista l'espressione del Comitato; in particolare:

- nel caso a) il parere del Comitato è propedeutico all'espressione del parere vincolante da parte della Giunta Regionale ai fini dell'adozione della variante da parte della Provincia;
- nel caso b) il parere è vincolante e propedeutico all'approvazione della variante da parte della Giunta Provinciale.

2.3 Iter procedurale per l'espressione dei pareri di competenza del Comitato

Ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza del Comitato, l'iter procedurale da seguire può essere schematizzato come segue.

- 1) Le Province raccolgono e coordinano le istanze di modifica da parte dei Comuni interessati, per le quali procedono alla istruttoria e valutazione delle modifiche ed integrazioni proposte. Elaborano e promuovono, inoltre, eventuali proprie proposte di modifica od aggiornamento dei piani vigenti.
- 2) Gli uffici provinciali effettuano una prima verifica sui presupposti e sui requisiti generali di procedibilità ed ammissibilità delle istanze provenienti dai Comuni. Effettuano, pertanto, un primo vaglio sulla completezza della documentazione e verificano che le istanze presentino contenuti adeguati per l'accertamento della conformità ai criteri dell'Autorità di Bacino e del raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state proposte, con facoltà di chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione qualora non completa o sufficiente per le suddette verifiche.
- 3) A seguito di tale verifica, gli uffici provinciali trasmettono al Segretario Generale dell'Autorità di bacino, a cui competono le funzioni di Presidente del Comitato, le proposte di varianti, per l'iscrizione della pratica all'ordine del giorno del Comitato ai fini dell'acquisizione del parere di

competenza, ai sensi di legge. A tale richiesta viene allegata la documentazione necessaria, da tenere agli atti della struttura regionale con funzioni di coordinamento, e una relazione istruttoria degli uffici provinciali, con i contenuti essenziali delineati al punto 5 del presente documento.

- 4) Il Comitato esprime il proprio parere secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge. In particolare:
 - a) in relazione alla varianti "sostanziali" ex c. 3, art. 10, tale parere viene trasmesso alla Giunta Regionale al fine dell'espressione, entro 90 gg, del parere vincolante di cui all'art. 9, c. 4;
 - b) in relazione alla varianti "non sostanziali" ex c. 5, art. 10, il parere, espresso entro 60 gg, viene trasmesso al competente ufficio della Provincia, che provvede alla trasmissione e alle necessarie comunicazioni al proponente, qualora non sia la stessa Provincia.
- 5) Qualora il Comitato, al fine di esprimere il parere di competenza, ravvisi la necessità di chiarimenti, integrazioni o approfondimenti rispetto alla documentazione prodotta, ne fa richiesta al proponente attraverso la Provincia competente, con conseguente sospensione dei termini.
- 6) A seguito dell'acquisizione del parere del Comitato, la Provincia adotta i conseguenti atti di competenza, ed in particolare:
 - a) in relazione alla varianti "sostanziali" ex c. 3, art. 10, la Giunta Provinciale adotta la variante a seguito del successivo parere vincolante della Giunta Regionale ed avvia la procedura di acquisizione delle osservazioni previste;
 - b) in relazione alla varianti "non sostanziali" ex c. 5 art. 10, la Giunta Provinciale approva la variante, nei termini e limiti indicati nel parere stesso, a seguito dell'eventuale espletamento delle procedure di pubblicità previste dallo stesso c. 5, come meglio specificate al punto 3 del presente documento.

Le varianti approvate entrano in vigore, e pertanto assumono efficacia, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della delibera provinciale di approvazione. Di norma la Provincia, contestualmente all'iter di pubblicazione sul BURL, dà adeguata comunicazione della variante approvata agli enti locali interessati, trasmettendo anche gli elaborati modificati.

Si evidenzia che, al fine di perseguire la massima trasparenza e di garantire il mantenimento della conoscenza delle modifiche o integrazioni apportate nonché dell'evoluzione temporale del piano di bacino, è necessario che le Province rendano pubblica e disponibile per la consultazione la documentazione relativa alle varianti approvate con i relativi stralci cartografici, anche attraverso le procedure di divulgazione di norma utilizzate, quale la pubblicazione sui siti web delle Province stesse.

A fini dell'aggiornamento dell'apposito sito web nell'ambito del repertorio cartografico regionale, infine, la Provincia, contestualmente all'iter di pubblicazione sul BURL, dovrà trasmettere agli uffici regionali competenti i file vettoriali definitivi relativi alle variazioni cartografiche approvate, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 della l.r. 20/06, relativamente agli strati informativi della pericolosità e del rischio dei piani di bacino stralcio.

2.4 Riperimetrazioni "preventive"

Procedura analoga a quella generale sopra ricordata va seguita anche nel caso delle cosiddette "riperimetrazioni preventive" delle fasce di inondabilità, approvate, in particolare, ai sensi

dell'art. 15, comma 7, secondo capoverso¹, della normativa-tipo di cui alla DGR 357/01, ovvero in applicazione dell'art. 110-bis della l.r. 18/99 (cfr. anche circolare applicativa n. 27699/519/2005), laddove siano stati, rispettivamente, progettati e/o consegnati i lavori intervenienti di sistemazione idraulica.

Gli scenari di pericolosità modificati possono essere approvati preliminarmente in relazione agli interventi previsti, sulla base di una progettazione degli interventi di livello almeno definitivo, ma possono costituire effettiva modifica al piano vigente solo al momento della completa realizzazione, collaudo e verifica da parte della Provincia, secondo i criteri regionali (cfr. chiarimenti di cui alla DGR 848/03, punto 8, o allegato 1 alla DGR 16/07). Di tale condizione si deve dare atto già nei provvedimenti di approvazione della variante stessa.

Anche in tali casi, trattandosi di una approvazione, ancorché preventiva, deve essere acquisito il parere del Comitato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge. A seguito dell'approvazione, fermo restando che la modifica non può assumere comunque efficacia se non a seguito della completa e verificata conclusione degli interventi, come sopra ricordato, la comunicazione dell'avvenuta approvazione "preventiva" può essere trasmessa agli enti interessati, ed anche pubblicata sul sito web della Provincia, con specificazione (da apportare esplicitamente anche sulla relativa cartografia) della natura di ripermetrazione "preventiva", non in vigore, quindi, ma soggetta a successiva verifica.

Deve essere, in ogni caso, previsto un successivo atto da parte della Provincia (la cui tipologia è stabilita dalla Provincia stessa secondo la propria organizzazione e a cui si deve rimandare esplicitamente nelle deliberazioni di approvazione) con cui si attestano le avvenute verifiche sugli interventi realizzati e si procede alla pubblicazione sul BURL, con conseguente entrata in vigore, a tutti gli effetti, della variante preventivamente approvata. Dell'adozione di tale atto viene data comunicazione al Comitato.

Nel caso si verifichi che gli interventi realizzati siano difformi da quelli progettati ed assunti quale presupposto della ripermetrazione preventiva, la Provincia verifica che ciò non comporti variazioni nella ripermetrazione approvata. In caso contrario la ripermetrazione va nuovamente sottoposta al parere del Comitato.

Resta fermo, in ogni caso, che la cartografia di piano non può essere aggiornata fino a che le nuove perimetrazioni siano state rese efficaci ed effettivamente entrate in vigore, a seguito della conclusione e verifica degli interventi.

Infine, nel caso di strumenti urbanistici attuativi comprensivi della progettazione di interventi idraulici che rendano compatibili gli interventi edilizi previsti (cfr. c. 7, art. 15, normativa-tipo ex DGR 357/01), il parere del Comitato, su richiesta dell'Ente interessato, è riferito esclusivamente alla compatibilità degli interventi idraulici e alla ripermetrazione preventiva conseguente alla realizzazione degli stessi, senza valutazioni in merito alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico.

¹ L'art. 15, comma 7 della normativa-tipo di cui alla DGR 357/01 recita come segue:

"A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano, la Provincia provvede alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione, con la procedura di cui al comma 15 dell'art. 97, della l.r. n.18/99.

Nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste dal Piano, la ripermetrazione delle fasce A, B e C può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 15 dell'art. 97, della l.r. n.18/99, anche contestualmente all'approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica della Provincia, condiziona l'efficacia della ripermetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie. "

3. PROCEDURE DI PUBBLICITÀ EX C.5 DELL'ART.10 DELLA LEGGE

La Legge, in caso di modifiche o integrazioni non rientranti in quelle "sostanziali" di cui al comma 3 dell'art. 10, per le quali è prevista la procedura semplificata di approvazione di cui al comma 5, prevede esplicitamente, a tutela dei diritti di terzi, l'adozione di adeguate forme di pubblicità laddove le modifiche o integrazioni vadano ad interessare ampie zone di territorio o territori non precedentemente vincolati.

In tali casi è pertanto d'obbligo ricorrere a tale procedura di pubblicità partecipata, al fine di fornire l'adeguata conoscenza delle varianti in approvazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nonché l'espressione di eventuali osservazioni, di cui dare atto nella fase approvativa. In queste fattispecie, infatti, pur riconoscendo il carattere "non sostanziale" delle modifiche in quanto non concorrono a modificare le strategie e le scelte fondamentali del piano, appare necessario il coinvolgimento anche di terzi che possono altrimenti trovarsi soggetti a una disciplina più restrittiva, senza aver potuto esprimere qualsiasi osservazione.

Ciò non preclude, peraltro, la possibilità che, a discrezione della Provincia o del Comitato, analoghe forme di pubblicità partecipativa possano essere attivate anche in casi di modifiche che non comportino nuove o maggiori aree vincolate.

La ratio della norma è, pertanto, di rimandare a procedure che, assicurando le necessarie forme di pubblicità, consenta agli interessati di venire a conoscenza di un documento o di una proposta e di presentare osservazioni al riguardo in un tempo predefinito, osservazioni che dovranno essere esaminate in fase di approvazione del documento o proposta di cui trattasi.

Resta ferma l'autonomia delle Province in merito alle forme di pubblicità più adeguate da adottare negli specifici casi, anche in relazione alla complessità e alle ricadute delle singole varianti, ai fini di corrispondere alle finalità della Legge. Peraltro si segnala che devono essere previsti almeno i seguenti adempimenti:

- pubblicazione della variante, comprensiva degli elaborati modificati, a seguito di parere favorevole del Comitato, sul sito web della provincia interessata, con possibilità per qualsiasi soggetto di inviare osservazioni agli uffici provinciali competenti;
- trasmissione ai Comuni interessati con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio e/o nei propri siti informatici ufficiali, con possibilità per qualsiasi soggetto di inviare osservazioni agli uffici comunali interessati, che le trasmetteranno poi tempestivamente alla Provincia competente per la loro valutazione, e/o agli uffici provinciali competenti.

Alla Provincia spetta l'esame delle osservazioni pervenute, dando comunicazione al Comitato relativamente all'esito di tale esame, anche nel caso non ne fossero state presentate. Qualora la Provincia accerti, invece, la necessità, rispetto alla variante già presentata, di introdurre modifiche che comportino variazioni significative rispetto al parere precedentemente espresso dal Comitato, richiede un esame delle stesse in relazione alla compatibilità con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino.

4. CRITERI ED INDIRIZZI DI RIFERIMENTO

Relativamente ai contenuti e alle metodologie di tipo sia tecnico sia normativo, fino a diverse disposizioni, come specificato nella Legge all'art. 11, c. 3, sono in vigore i criteri e gli indirizzi approvati dall'Autorità di Bacino regionale ai sensi del regime normativo previgente di cui alla l.r. 18/99, tenuto peraltro conto della possibile necessità di adeguate interpretazioni per renderli del tutto applicabili ai termini della nuova Legge.

A tale proposito si ricorda che sono stati emanati nel tempo criteri ed indirizzi per la formazione dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico. Si ricorda in particolare la DGR 357/2001² e ss.mm., che rappresenta tuttora il riferimento fondamentale per i contenuti dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, nonché chiarimenti ed indirizzi interpretativi in merito sia ad alcuni aspetti normativi (quali la DGR 848/2003³, DGR 359/07⁴, DGR 1339/07⁵), sia ad aspetti tecnici di applicazione dei criteri (quali, in parte, la stessa DGR 848/2003, la DGR 16/2007⁶, la DGR 1338/2007⁷, DGR 265/2010⁸). Sono stati inoltre emanati criteri per la formazione dei piani di bacino stralcio sul bilancio idrico (quali la DGR 1146/04⁹ e la DGR 396/2006¹⁰).

La Giunta Regionale, quale Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previgente, ha inoltre fornito, nel tempo, chiarimenti ed indirizzi relativi alle procedure di aggiornamento e modifica dei piani di bacino stralcio vigenti, in relazione a diversi aspetti (quali le DGR 1624/2004¹¹, DGR 1532/2005¹², DGR 1634/2005¹³). Peraltro tali indirizzi, prevalentemente procedurali, potranno essere eventualmente aggiornati ed attualizzati alla luce delle nuove modalità procedurali disposte dalla nuova Legge.

A riguardo del contenuto delle modifiche da approvarsi con le procedura del comma 5 dell'art. 10 della Legge, occorre ricordare la necessità che le modifiche c.d. "non sostanziali" in rapporto a quelle "sostanziali" di cui al c. 3 dello stesso articolo, rispondano a specifiche disposizioni delle Norme di attuazione dei Piani e ai criteri vigenti.

Per tale ragione, si ritiene necessario che gli organi dell'Autorità di Bacino si attengano ad un'applicazione coerente con lo spirito e le finalità degli indirizzi e dei criteri emanati, considerati nel loro complesso, in considerazione anche della necessità in particolare di non "snaturare" la visione unitaria a scala di bacino.

² **DGR 357/2001**, ad oggetto: "Approvazione dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici"

³ **DGR 848/2003**, ad oggetto: "Approvazione indirizzi interpretativi dei criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex DGR 357/01"

⁴ **DGR 359/2007**, ad oggetto: "Chiarimenti sulla nozione di "centro urbano" ai fini dell'applicazione dell'art. 8, c.3 e 4, della normativa-tipo dei piani di bacino stralcio regionali per il rischio idrogeologico ex DGR 357/01"

⁵ **DGR 1339/2007**, ad oggetto: "Chiarimenti sul regime normativo applicabile nella fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo ai sensi dell'art. 8, c.3 della normativa-tipo dei piani di bacino stralcio regionali per il rischio idrogeologico ex DGR 357/01"

⁶ **DGR 16/2007**, ad oggetto: "Indirizzi relativi alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale"

⁷ **DGR 1338/2008**, ad oggetto: "Indirizzi per ripermimetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti, che determinano aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino rilievo regionale"

⁸ **DGR 265/2010**, ad oggetto: "Criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata per frana a cinematica ridotta nonché integrazioni alla DGR 1338/08"

⁹ **DGR 1146/2004**, ad oggetto: " Approvazione dei criteri per la redazione dei Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico art.91 l.r 18/99"

¹⁰ **DGR 396/2006**, ad oggetto: "Approvazione dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio sul bilancio idrico art.91 l.r.18/99"

¹¹ **DGR 1624/2004** ad oggetto: "Approvazione chiarimenti in merito all'art. 97 comma 15 della l.r. 18/1999, relativo alle modifiche e/o integrazioni dei piani di bacino regionali"

¹² **DGR 1532/2005** ad oggetto: "Indirizzi procedurali in merito all'aggiornamento dei piani di bacino regionali conseguente all'individuazione degli "ambiti normativi delle fasce di inondabilità in funzione di tiranti idrici e velocità di scorrimento" ex D.G.R. 250/05."

¹³ **DGR 1634/2004** ad oggetto: "Indirizzi procedurali per l'aggiornamento dei piani di bacino regionali vigenti in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento."

5. DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell'espressione del parere del Comitato ex art. 10, c. 4 e 5, ed in continuità con quanto già previsto nel regime previgente, la richiesta di parere al Comitato deve essere accompagnata da una relazione istruttoria, da produrre a cura degli uffici provinciali, finalizzata ad illustrare nel dettaglio, sulla base degli elementi acquisiti e degli atti assunti in merito, la modifica proposta e le motivazioni tecniche sottese, inclusi gli elaborati di analisi necessari per la comprensione della modifica apportata.

In particolare la suddetta relazione istruttoria (da inviare agli uffici regionali anche in formato informatico ai fini dei successivi adempimenti) deve avere i seguenti contenuti essenziali:

1) **Indicazione di:**

- oggetto della modifica di cui trattasi ed indicazione del piano di bacino e del bacino di riferimento in cui ricade, con specificazione della localizzazione della modifica (comune, corso d'acqua, località, etc.);
- Soggetto proponente (Comune o Provincia)
- Relatore/ istruttore della pratica, afferente agli uffici provinciali individuati a supporto delle attività dell'Autorità di Bacino

2) **Elenco della documentazione presentata** dal proponente a corredo della proposta, agli atti della segreteria del Comitato stesso, eventualmente anche su supporto informatico.

3) **Illustrazione dei contenuti della variante**, comprensiva degli aspetti di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- descrizione dello stato attuale nel piano di bacino e della modifica proposta, con specificazione dell'area interessata e delle sue caratteristiche, relativa tipologia di pericolosità, tipologia della modifica stessa, specificazione delle carte di piano modificate, etc.;
- descrizione degli elementi acquisiti in merito alla modifica proposta con individuazione degli elementi tecnici determinanti che hanno supportato la modifica proposta.

4) **Inquadramento della modifica nell'ambito della pianificazione di bacino**, comprensivo degli aspetti di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- descrizione della fattispecie in cui ricade la modifica proposta rispetto al piano di bacino e rinvio ai criteri dell'Autorità di Bacino rilevanti ai fini della proposta stessa;
- descrizione di dettaglio degli elementi di approfondimento acquisiti (ad esempio: rilievi topografici, studi di dettaglio, approfondimenti tecnici, rilevamenti geologici e geotecnici, monitoraggi, etc) e degli specifici effetti di tali elementi sulle risultanze degli studi e sulle modifiche approvate, anche in rapporto a quanto previsto dai criteri dell'Autorità di bacino.

5) **Valutazioni tecniche istruttorie**, comprensive degli aspetti di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- valutazioni tecniche in merito ai contenuti della variante e degli studi e/o approfondimento a suo corredo;
- considerazioni istruttorie in relazione all'adeguatezza degli studi di cui sopra e delle relative risultanze rispetto ai criteri dell'Autorità di Bacino;
- eventuali criticità o carenze riscontrate, anche in relazione ai criteri dell'Autorità di Bacino;
- eventuali necessità di chiarimenti, approfondimenti, modifiche rispetto a quanto presentato ai fini della compatibilità con i criteri dell'Autorità di Bacino.

Tale relazione istruttoria deve, inoltre, essere corredata almeno dai necessari stralci cartografici, corredata dai rispettivi file vettoriali, che evidenzino tutte le modifiche o integrazioni proposte agli elaborati del piano e riportino il necessario raffronto con il piano oggetto della modifica stessa.

La relazione istruttoria degli uffici provinciali competenti sarà posta agli atti dei lavori del Comitato, integrata con valutazioni sulla rispondenza delle modifiche proposte ai criteri dell'Autorità di Bacino, elaborate anche con il supporto degli uffici regionali competenti, anche ai fini dell'omogeneità di applicazione a scala regionale.

Si ricorda, infine, che a conclusione dell'iter procedurale previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge, all'atto dell'approvazione della varianti, dovranno essere trasmessi agli uffici regionali competenti copia degli elaborati finali, anche ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 10. c.7 della Legge, congiuntamente ai corrispondenti file informatici ai fini dell'aggiornamento sul sito web regionale, di cui all'art. 33 della l.r. 29/2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 896**

Legge Regionale N. 39/2007. Attivazione P.R.I.S. "Nodo stradale ed autostradale di Genova", per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la coesione sociale e territoriale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 21 dicembre 2001 n.443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) cosiddetta "Legge obiettivo" e quanto previsto al capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.16 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTA la Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge suddetta, il Programma delle Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, che al capo 9 dell'allegato 2 alla voce "Sistema urbano e metropolitano" prevede la realizzazione del Nodo autostradale e stradale di Genova;

CONSIDERATO che, anche l'Intesa Generale Quadro del 6 marzo 2002 sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e trasporti e la Regione Liguria, prevede espressamente nella macrotipologia 4. "Area metropolitana di Genova" la realizzazione di un adeguato collegamento del "Nodo stradale ed autostradale di Genova";

VISTA la Convenzione unica ANAS S.p.A. / Autostrade per l'Italia S.p.A. sottoscritta in data 12.10.2007 ed approvata con Legge 6 giugno 2008 n. 101, che prevede che l'opera di cui al comma precedente sia di competenza della società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI);

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 2007 n.39, avente ad oggetto "Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n.38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che prevede la competenza della Regione a promuovere la definizione dei P.R.I.S. in ambiti interessati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale con il coinvolgimento dei competenti enti locali;
- l'articolo 6, comma 1, che dispone la tutela, da parte della Regione, dello status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ed in particolare il comma 10, che prevede che le garanzie di tutela sociale possano essere applicate, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell'ambito dei P.R.I.S., anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti Enti locali.
- l'articolo 7, che prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il competente Dipartimento che operi per la definizione del programma, in contemporanea alla progettazione preliminare;

PREMESSO:

CHE è in corso di predisposizione, a carico di ASPI, il Progetto Definitivo dell'opera con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, previa comunicazione dell'avvio del procedimento eseguita nella forma stabilita dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR 327/2001, come modificato ed integrato dal D.Lvo. 302/2002;

CHE fra gli immobili da acquisire al fine della loro demolizione risultano edifici ubicati in Comune di Genova, costituiti da unità abitative di proprietà privata di cittadini residenti e da attività economiche;

VISTA la nota n.174062 del 17 maggio 2010 del Sindaco di Genova, con la quale è stata richiesta l'attivazione delle procedure necessarie per la promozione del P.R.I.S., secondo quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. 39/07, per consentire la ricollocazione degli abitanti in riferimento alle opere di realizzazione del "Nodo stradale ed autostradale di Genova";

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della presente delibera è compatibile con i principi e le finalità che la legge istitutiva dei P.R.I.S. intende perseguire;

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure necessarie per la redazione del P.R.I.S. del "Nodo stradale ed autostradale di Genova" in attuazione della Legge Regionale n.39/07, incaricando il competente Dipartimento Programmi regionali, Porti, trasporti, lavori pubblici ed edilizia, della redazione del suddetto Programma, in raccordo con il Comune di Genova, ANAS S.p.A. ed ASPI;

REPUTATO, in funzione della particolare complessità delle azioni da mettere in atto, per dare attuazione alla citata Legge regionale n. 39/07 e in analogia a quanto previsto all'art. 7 della medesima legge, di istituire una COMMISSIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL PRIS per il "Nodo stradale ed autostradale di Genova", come nominata in forza delle deleghe agli atti del Settore Infrastrutture e Mobilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture;

DELIBERA

1. di attivare, sulla base di quanto espresso in premessa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 6 e 7, della Legge regionale n.39/2007, il P.R.I.S. per la realizzazione del "Nodo stradale ed autostradale di Genova", che comporta la demolizione di unità abitative site in Comune di Genova, al fine di attuare le garanzie di tutela sociale nei confronti dei soggetti ivi residenti e dimoranti, nonché delle attività economico-produttive coinvolte;
2. di istituire in attuazione della Legge Regionale 39/07, una COMMISSIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL PRIS DEL NODO AUTOSTRADALE DI GENOVA, composta dai seguenti membri di cui 5 regionali:

RAPPRESENTANTI REGIONALI:

- Arch. Gian Battista Poggi, Dipartimento Progetti regionali, Porti, Trasporti, LL.PP. ed Edilizia;
- Dott. Sergio Pedemonte, Settore Progetti, Infrastrutture e Viabilità;
- D.ssa Olga Babini, Settore Progetti, Infrastrutture e Viabilità;
- D.ssa Emanuela Bacci, Settore Staff dipartimento e Affari giuridici;
- Dott. Alfonso Pittaluga, Settore Staff Sviluppo economico e Affari giuridici;

RAPPRESENTANTI ESTERNI:

UNIONCAMERE:

- Dott. Maurizio Scajola, Unioncamere Liguria - Segretario Generale;

COMUNE:

- Ing. Paolo Tizzoni, Direzione e coordinamento Osservatorio e Front-office, Comune di Genova;

SOGGETTO ATTUATORE:

- Rappresentante di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- Ing. Carmine Testa, ANAS S.p.A. – IVCA Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, o suo delegato.

3. di procedere alla definizione dello schema di Accordo per il P.R.I.S. del "Nodo stradale ed autostradale di Genova" nel territorio del Comune di Genova.

SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.07.2010****N. 905****Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2).****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006 ad oggetto "Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 4 Agosto 2006 ad oggetto "Piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2)";

VISTA altresì la Legge Regionale 7 Febbraio 2008 n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari";

RITENUTO di dover operare nei confronti delle attività ricettive turistiche ed agrituristiche per favorire, nei periodi di bassa stagione, l'utilizzo degli spazi destinati a solarium prossimi alle piscine ad uso balneare presso le strutture medesime;

PRESO ATTO che tale utilizzo, purché regolamentato all'interno delle disposizioni di esercizio che vengono portate a conoscenza di ogni utente, può essere consentito previa inibizione dell'accesso all'utilizzo della vasca di piscina mediante l'installazione di dissuasori e l'affissione di specifica cartellonistica, avuto riguardo alle caratteristiche proprie dell'installazione;

CONSIDERATA conseguentemente l'opportunità di riproporre, con l'introduzione delle modalità di fruizione della citata zona adibita a solarium, il disciplinare riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche classificate di Categoria A - Gruppo a2.2, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 4 Agosto 2006;

Su proposta degli Assessori alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo ed al Turismo, Cultura e Spettacolo, Berlangieri Angelo

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disciplinare riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) (Allegato A) e che ne costituisce parte integrante, che sostituisce integralmente quello deliberato con l'atto n. 852 del 4 Agosto 2006;
2. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BURL e l'inserimento della medesima sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

(Allegato A)

PISCINE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA RELATIVE AD ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE ED AGRITURISTICHE (Categoria a - Gruppo a2.2).

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, specifiche disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria A - Gruppo a2.2 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- RegISTRAZIONI

Ricadono in questa categoria tutte le piscine che sono funzionali ed in uso nelle strutture ricettive turistiche di cui al TITOLO II e III della l.r. 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e balneari" ed agrituristiche di cui alla l.r. 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agrituristiche, del pescaturismo e ittiturismo".

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, qualora si tratti di:

- piscine già esistenti alla data del 25 maggio 2006 (ultima revisione della norma UNI 10637), che vengono interessate da interventi di rifacimento o di adeguamento di impianti esclusivamente funzionali ad assicurare l'idonea fruizione dell'acqua, si rinvia anche alla consultazione della norma tecnica UNI 10637 che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine";
- piscine realizzate successivamente alla data del 25 maggio 2006, gli impianti funzionali ad assicurare l'idonea fruizione dell'acqua, debbono osservare i contenuti della norma tecnica UNI 10637.

Regolamento interno.

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che definisce ed organizza il rapporto gestore - utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;

obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi (il pediluvio può essere evitato qualora la doccia sia prossima alla vasca di piscina);
ubicazione dei più vicini servizi igienici;
orari di accesso alla piscina;
divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne;
modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti;
fruizione della zona adibita a solarium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell'interdizione nell'utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell'assistente bagnanti.

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

Numero di bagnanti.

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

Dotazione di personale.

Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che siano individuate le figure del responsabile della piscina, dell'assistente bagnante e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposto in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è il legale rappresentante.

Il titolare dell'attività ricettiva può cumulare più incarichi, sino a comprendere tutti quelli previsti (responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici, assistente bagnanti); analogamente se la proprietà indica altra persona in sua vece.

La presenza dell'assistente bagnante non è obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

piscina con vasca inferiore a 100 mq di superficie e profondità, per tutta la sua estensione, non superiore a cm. 140; in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente

diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne;

individuazione di percorsi, anche dedicati, segnalati con cartelli redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposti in modo ben visibile, di facile accesso per garantire l'assistenza; il percorso individuato deve essere comunque descritto all'interno del documento di controllo interno e deve possibilmente evitare la presenza di scale, attraversamento di giardini, posteggi, ecc. al fine di consentire la maggiore tempestività possibile per lo svolgersi dell'eventuale azione di soccorso

presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Per le tipologie degli impianti in questione deve comunque essere assicurata una vigilanza adeguata anche mediante l'utilizzo di sistemi di controllo e/o sorveglianza, e/o di allarme, da postazione presidiata.

Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.).

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano controllo interno e portate a conoscenza dei fruitori (anche con l'adozione di un sistema standardizzato e generalizzato di segnalazioni, utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse).

Non è richiesta la presenza dell'assistente bagnante nel caso di strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica, redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

La cartellonistica dovrà contenere le indicazioni relative al divieto di balneazione, all'assenza del servizio di vigilanza e che l'apertura dell'impianto è ad esclusivi fini elioterapici.

Questo in linea con quanto normalmente disposto per le concessioni demaniali marittime assentite per le attività balneari nel caso di utilizzo degli arenili esclusivamente per attività elioterapiche.

Requisiti strutturali

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata "Disciplina interregionale delle piscine", saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell'acqua con la potenzialità degli impianti, l'attività natatoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.

Requisiti igienico-ambientali

Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA.

In particolare si precisa che l'acqua di immissione e di quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti della Tabella A annessa all'Allegato 1 del richiamato Accordo S/R/PPAA.

Il mantenimento di tali requisiti entro i limiti previsti deve essere assicurato da adeguati impianti tecnologici per il suo trattamento.

Controllo interno

Per garantire il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve possedere un proprio piano di controllo interno finalizzato alla gestione delle acque di piscina con lo scopo di assicurare la migliore fruibilità delle medesime da parte di chi ne usufruisce (in osservanza ai contenuti dell'Allegato 1 dell'Accordo S/R/PPAA).

Il piano di controllo interno deve essere definito a seguito di adeguati approfondimenti circa i processi operativi attuati nelle diverse fasi di gestione dell'attività ed i punti critici evidenziati, che preveda interventi rapidi ed efficaci per l'attuazione di eventuali azioni correttive.

Elementi caratterizzanti il piano di controllo interno debbono quindi essere, tra gli altri, l'analisi di potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina; i punti o le fasi nei quali si possono verificare detti pericoli e quali sono le misure preventive da adottare per prevenirli; la definizione delle soglie limite relative ai punti critici individuati; il sistema di monitoraggio adottato.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di controllo interno.

Detto piano, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnante, deve altresì contenere le modalità organizzative della vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Registrazioni

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro di impianto - requisiti tecnico-funzionali
- Registro giornaliero - controlli dell'acqua

Il Registro di impianto deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto stesso, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature impiegate e dei prodotti utilizzati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**03.08.2010****N. 917**

Modalità e criteri per l'ammissione ai contributi per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi e didattici di cui alla legge regionale n. 6/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per minori e giovani" e ss.mm.ii.

VISTI in particolare il Titolo III, Capo III "Soggiorni socio educativi e didattici" che:

- prevede all'art. 49 il sostegno da parte della Regione di soggiorni svolti a scopo sociale, educativo-didattico della durata non inferiore a 6 giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative senza scopo di lucro, definendo altresì le tipologie di soggiorno in accampamento, itinerante, in accantonamento;
- disciplina al comma 5 del citato articolo 49 le richieste di autorizzazione al Comune per lo svolgimento dei suddetti soggiorni;
- prevede all'articolo 51 che la Giunta Regionale disciplini le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi per la gestione e organizzazione dei soggiorni da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili nel rispetto di quanto segue:
 - a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno e il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a 6 giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
 - b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno, e alla presenza di minori diversamente abili;

DATO ATTO che nel bilancio regionale, per l'esercizio 2010, è previsto lo stanziamento di euro 400.000,00 sul capitolo 5998 "Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi e didattici di vacanza per minori", U.P.B. 10.107;

VISTO altresì l'art.54, comma 3 della citata legge regionale che prevede che, nelle more dell'adozione di apposita disciplina da parte della Giunta Regionale in materia di requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento di soggiorni socio-educativi e didattici, gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49 della l.r. 6/2009;

RITENUTO opportuno, in via transitoria e fino all'adozione dell'apposita disciplina di cui all'art. 49 della citata legge regionale, prevedere inoltre quanto segue:

- per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse dai soggiorni socio-educativi e didattici è fatto onere agli organizzatori di garantire adeguata copertura assicurativa;

RITENUTO opportuno di definire le modalità e criteri per l'ammissione ai contributi per l'organizzazione e gestione dei soggiorni socio-educativi e didattici, di cui all'art. 51 della citata l.r. 6/2009, come segue:

- i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno e il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a 6 giorni, devono essere svolte da Enti o Associazioni liguri in soggiorni istituiti sia in Liguria sia fuori Liguria, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
- gli Enti e le Associazioni devono presentare domanda di contributo con apposita modulistica, allegando alla domanda:
 - autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni o copia della richiesta al Comune che ha prodotto il silenzio assenso (art.49, comma 5, l.r. 6/2009);
 - dati su educatori, sui minori autosufficienti e su minori diversamente abili accolti in ciascun soggiorno;
 - durata e programma di massima delle attività per ciascun soggiorno;
- per l'assegnazione del contributo rapportato al numero dei minori residenti in Liguria, alla durata del soggiorno, e alla presenza di minori liguri diversamente abili, vengono definiti i seguenti importi capitari per ogni giornata di presenza con pernottamento:
 - euro 5,00 per ogni minore autosufficiente;
 - euro 8,00 per ogni minore diversamente abile.

Nel caso di superamento degli stanziamenti a bilancio si procederà all'abbattimento proporzionale dei contributi stessi;

- le domande per contributi per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni, redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito www.regione.liguria.it – sanità e politiche sociali – infanzia giovani e famiglia – finanziamenti per soggiorni socio educativi e didattici, devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre a mezzo plico inviato con servizio postale raccomandato ovvero consegnato a mano presso la sede della Regione Liguria ed indirizzato a: REGIONE LIGURIA – Settore Valutazione, Controlli di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi sociali - Via Fieschi 15 – 16121 Genova. Per l'inoltro a mezzo servizio postale farà fede la data di spedizione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali

DELIBERA

- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.54, comma 3 della legge regionale n. 6/2009, nelle more dell'adozione di apposita disciplina in materia di requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento di soggiorni socio-educativi e didattici, gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49 della l.r. 6/2009;
- DI STABILIRE INOLTRE che:
 - per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse dai soggiorni socio-educativi e didattici è fatto onere agli organizzatori di garantire adeguata copertura assicurativa;
- DI APPROVARE le seguenti modalità e criteri per l'ammissione ai contributi per l'organizzazione e gestione dei soggiorni socio-educativi e didattici di cui all'art. 51 della citata l.r. 6/2009:
 - i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno e il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a 6 giorni, devono essere svolte da Enti o Associazioni liguri in soggiorni istituiti sia in Liguria sia fuori Liguria, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
 - gli Enti e le Associazioni devono presentare domanda di contributo con apposita modulistica, allegando alla domanda:
 - autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni o copia della richiesta al Comune che ha prodotto il silenzio assenso (art. 49, comma, 5, l.r. 6/2009);
 - dati su educatori, sui minori autosufficienti e su minori diversamente abili accolti in ciascun soggiorno;
 - durata e programma di massima delle attività per ciascun soggiorno;
 - per l'assegnazione del contributo rapportato al numero dei minori residenti in Liguria, alla durata del soggiorno, e alla presenza di minori liguri diversamente abili, vengono definiti i seguenti importi capitari per ogni giornata di presenza con pernottamento:
 - euro 5,00 per ogni minore autosufficiente;
 - euro 8,00 per ogni minore diversamente abile.

Nel caso di superamento degli stanziamenti a bilancio si procederà all'abbattimento proporzionale dei contributi stessi;

- DI STABILIRE che le domande per contributi per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni, debbano essere redatte su apposita modulistica, scaricabile dal sito www.regione.liguria.it – sanità e politiche sociali – infanzia giovani e famiglia – finanziamenti per soggiorni socio educativi e didattici e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre a mezzo plico inviato con servizio postale raccomandato ovvero consegnato a mano presso la sede della Regione Liguria ed indirizzato a: REGIONE LIGURIA – Settore Valutazione, Controlli di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi sociali - Via Fieschi 15 – 16121 Genova. Per l'inoltro a mezzo servizio postale farà fede la data di spedizione.
- DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per consentire una rapida informativa esterna, venga inserito sul sito regionale: www.regione.liguria.it

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.08.2010****N. 946**

Approvazione dei criteri e del bando per il sostegno a specifiche iniziative nell'ambito delle attività teatrali 2010 ai sensi della L.R. 31/10/2006, n. 34.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo);

VISTO in particolare l'articolo 10 della citata legge regionale 34/2006 il quale prevede che la Regione sostenga specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati;

VISTO il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2008 - 2010, approvato ai sensi dell'articolo 4 della citata l.r. 34/2006, dal Consiglio regionale con propria deliberazione 17 dicembre 2007 n. 51;

VISTO il Programma operativo degli interventi nell'ambito dello Spettacolo dal vivo per l'anno 2010, approvato ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 34/2006, con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 36;

RAVVISATO che da tempo sono giunti segnali di malessere nell'ambito delle attività teatrali, anche dovuti ai tardivi e, sovente, diminuiti sovvenzionamenti statali, che pregiudicano la programmazione degli operatori del settore;

RITENUTO, quindi, necessario per la Regione intervenire a sostegno di iniziative promosse da soggetti privati, operanti nell'ambito delle attività teatrali che sono promotori di stagioni stabilizzate, presso teatri da loro stessi gestiti;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di approvare e di indire il bando riportato negli allegati A) e A1), parte integrante e necessaria del presente atto;

TENUTO conto che l'intervento finanziario della Regione non può essere superiore al 50% del costo delle attività e che la copertura finanziaria del presente bando ammonta a 290.000,00= euro da imputarsi all'UPB 12.101, capitolo 3656 "Trasferimento ad altri soggetti per iniziative di spettacolo dal vivo della Regione"

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Angelo Berlangieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di stabilire che la Regione Liguria intende sostenere specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti privati, operanti nell'ambito delle attività teatrali che sono promotori di stagioni stabilizzate, presso teatri da loro stessi gestiti;
2. di approvare e di indire il bando di cui agli allegati A) e A1), quale parte integrante e necessaria del presente atto;
3. di disporre che l'intervento finanziario della Regione non può essere superiore al 50% del costo delle attività e che la copertura finanziaria del presente bando ammonta a 290.000,00= euro da imputarsi all'UPB 12.101, capitolo 3656 "Trasferimento ad altri soggetti per iniziative di spettacolo dal vivo della Regione".

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale a TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A)**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELLA L.R. 34/2006, PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SPETTACOLO A SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI, CHE SONO PROMOTORI DI STAGIONI STABILIZZATE PRESSO TEATRI DA LORO STESSI GESTITI.****1) AMMISSIBILITÀ**

- a) Sono ammissibili le domande riguardanti iniziative che si svolgono nel 2010, presentate da soggetti privati operanti nell'ambito delle attività teatrali, che sono promotori di stagioni stabilizzate presso teatri da loro stessi gestiti, le quali contengano una specifica richiesta finanziaria e che siano inoltrate entro i termini di cui al presente bando
- b) Non sono ammissibili:
- le richieste che non siano presentate riportando in oggetto la dicitura: "Richiesta ai sensi del bando per il finanziamento di iniziative di spettacolo a soggetti privati operanti nell'ambito delle attività teatrali, che sono promotori di stagioni stabilizzate presso teatri da loro stessi gestiti (ex articolo 10 della l.r. 34/06)";
 - le richieste presentate da soggetti pubblici e privati per attività generali, rientranti nei loro compiti istituzionali;
 - le richieste presentate da soggetti direttamente interessati dagli articoli 6,7, 8 della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo);
 - le richieste riguardanti iniziative che sono già oggetto di contributi regionali per l'anno in corso;
 - le richieste che – in riferimento al piano finanziario - contengano la sola voce disavanzo;
 - le richieste che non siano formulate secondo il facsimile di domanda posto nell'allegato A1) del presente bando.

2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di contributo per iniziative che si svolgono nel 2010, devono essere presentate in bollo da 14,62 alla Regione Liguria – Servizio Programmi Culturali e Spettacolo - Via Fieschi 15 – 16121 Genova, **entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria** –con le seguenti modalità:

- a) Via Fieschi 15 – 16121 Genova;
- b) **spedizione a mezzo raccomandata AR.** Al fine della verifica della data, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande devono essere compilate sulla base del fac-simile posto nell'allegato A1) del presente bando allegato al presente bando e devono contenere:

- la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto proponente;
- una dettagliata relazione illustrativa del progetto per il quale si richiede finanziamento;
- un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle singole iniziative;
- l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative;
- l'indicazione delle coordinate bancarie (nome banca, codice IBAN)
- l'indicazione di assoggettabilità, o meno, alla ritenuta d'acconto del 4%, di cui al DPR 600/73.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

La valutazione delle domande avviene secondo i seguenti parametri:

- 1) impianto progettuale ed i supporti tecnico professionali delle iniziative, quali risultano dalla relazione di accompagnamento;
- 2) strumentazione finanziaria e organizzativa disponibile;
- 3) professionalità dei soggetti proponenti;

- 4) area dei destinatari delle iniziative e la prevedibile risonanza delle stesse

Sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura regionale è attribuito a ciascuna iniziativa punteggio, per ogni singola voce sopra riportata, che va da 1 a 10.

Non sono ammesse a contributo le iniziative che ottengono un punteggio inferiore a 30.

Non sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative che già beneficiano di altri contributi regionali.

I contributi sono concessi con provvedimento della Giunta Regionale.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE, DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alla liquidazione del contributo sarà provveduto ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), tenuto conto che:
 - a) una prima somma pari al 50% - a titolo di acconto – è corrisposta a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di concessione del contributo;
 - b) il saldo è liquidato previa trasmissione alla Regione – entro 60 giorni dal termine di effettuazione dell'iniziativa - di una esauriente relazione sullo svolgimento della medesima (comprensiva di rassegna stampa e dell'indicazione dei partecipanti ed eventualmente dei biglietti venduti). Unitamente alla relazione deve essere trasmesso il rendiconto comprendente tutte le entrate e le spese. Tale rendiconto deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Oltre a ciò dovranno essere allegate alla relazione documenti contabili, per un importo pari o superiore alla somma deliberata, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti all'iniziativa di cui trattasi e debitamente vistati dal legale rappresentante;
2. Alla liquidazione della somma a saldo sarà provveduto tenendo conto che:
 - a) il contributo regionale non può superare il 50% del reale costo dell'iniziativa;
 - b) la spese devono essere documentate e quietanzate;

5) CASI DI REVOCA

Il mancato svolgimento delle iniziative ammesse a contributo comporta la revoca dei benefici finanziari ed il recupero dell'acconto versato, che dovrà essere maggiorato degli interessi legali maturati.

La mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 1) lett. b) del precedente articolo 4), può comportare la revoca parziale o totale dei benefici finanziari ed il recupero delle somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali maturati.

6) PUBBLICIZZAZIONE

Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto a prevedere in tutti gli atti ufficiali relativi all'iniziativa, da realizzarsi attraverso un adeguato piano promozionale, la seguente indicazione: "Regione Liguria – Assessorato allo Spettacolo".

- I dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in attuazione del presente bando, verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).**

**ALLEGATO
A1)**

Fac-simile per la presentazione delle domande per ottenere contributi ai sensi della L.R. 34/2006 per la promozione di iniziative di spettacolo a soggetti di spettacolo a soggetti a soggetti privati operanti nell'ambito delle attività teatrali, che sono promotori di stagioni stabilizzate presso teatri da loro stessi gestiti, da trasmettere alla Regione Liguria unitamente alla documentazione indicata nel bando cui è allegato.

Il sottoscritto, (nome e cognome, luogo e data di nascita)

in qualità di legale rappresentante di,

CHIEDE

il contributo, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34, per la realizzazione dell'iniziativa di seguito descritta.

A tal fine dichiara:

- 1. denominazione dell'iniziativa;**
- 2. obiettivi dell'iniziativa;**
- 3. contenuti dell'iniziativa;** (descrizione puntuale e sintetica della manifestazione)
- 4. tipologia dei destinatari dell'iniziativa;**
- 5. modalità di realizzazione dell'iniziativa;**
- 6. risorse umane e strumentazione utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa;**
- 7. date e tempi di realizzazione dell'iniziativa;**
- 8. eventuale compartecipazione organizzativa di altri soggetti alla iniziativa;**
- 9. entità del contributo richiesto: euro**
- 10. Preventivo analitico e attendibile dei costi (in euro) (le voci sono soltanto esemplificative);**
 - a) spese di organizzazione (viaggi, ospitalità, postali, segreteria, ecc.);
 - b) spese di promozione (manifesti, depliant, pubblicazioni, P.R., ecc.);
 - c) noleggio attrezzature;
 - d) spese figurative (non oltre il 10%);
 - e) altre spese (da dettagliare).

TOTALE euro

10. Preventivo analitico e attendibile delle entrate (in euro) (le voci sono soltanto esemplificative)

- a. Fondi propri;
- b. Sponsor pubblici (specificare);
- c. Sponsor privati (specificare);
- d. Bigliettazione o incassi;
- e. Regione Liguria

TOTALE euro**11. L'iniziativa beneficia di altri contributi regionali diretti o indiretti: SI NO****12. codice fiscale dell'Ente;****13. coordinate bancarie: nome banca Codice IBAN****14. Il soggetto è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4%, di cui al DPR 600/73: SI NO****15. eventuali ulteriori comunicazioni.**

Luogo,
Data,

Firma del legale rappresentante.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE
03.08.2010

N. 2160

Approvazione dei modelli dei segni distintivi delle strutture ricettive alberghiere predisposti in attuazione del Regolamento regionale 2/2009.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2008, n.2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” ed in particolare l’articolo 39, comma 1 che prescrive l’obbligo per le strutture ricettive e balneari di esporre un segno distintivo riportante la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un’insegna con la denominazione;

VISTO altresì il regolamento 30 Gennaio 2009, n. 2 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle Strutture ricettive alberghiere di cui alla l.r. 2/2008 che all’articolo 41, comma 4 dispone che il segno distintivo deve esser esposto all’esterno della struttura ricettiva alberghiera in modo da risultare ben visibile e che lo stesso deve essere realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente;

VISTA la delibera del 22 dicembre 1983, n. 7246 con la quale, in riferimento alla l.r. 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono stati approvati i modelli relativi alle strutture ricettive di tipo: albergo, albergo residenziale, villaggio turistico e campeggio;

VISTA la l.r. 2/2008 che all’articolo 5, comma 2 definisce le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere:

- ALBERGHI;
- RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE;
- RESIDENZE D’EPOCA;
- LOCANDE;
- ALBERGHI DIFFUSI;

VISTO il citato regolamento che, agli articoli 25, 26 e 27, prevede che gli alberghi e le residenze turistico alberghiere possono assumere, qualora dotate di specifiche caratteristiche, le denominazioni rispettivamente di villaggio albergo, villaggio residenza turistico alberghiera e motel;

DATO ATTO che sono stati predisposti otto modelli di segni distintivi – che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte integrante – di cui cinque riferiti alle diverse tipologie di strutture ricettive alberghiere e tre riferiti alle denominazioni assumibili dalle stesse in funzioni di specifiche caratteristiche possedute, di cui si riporta di seguito l’elenco:

- ALBERGO (Allegato A);
- RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (Allegato B);
- RESIDENZA D’EPOCA (Allegato C);
- LOCANDA (Allegato D);
- ALBERGO DIFFUSO (Allegato E);
- VILLAGGIO ALBERGO (Allegato F);
- VILLAGGIO RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (Allegato G);
- MOTEL (Allegato H);

DATO ATTO, altresì, che i modelli di cui trattasi presentano le seguenti caratteristiche:

simbolo costituito da una chiave su fondo verde, racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde; la specificazione della tipologia è riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse (albergo, residenza turistico alberghiera (ovvero residenza alberghiera), residenza d’epoca, locanda, albergo diffuso, villaggio albergo, villaggio residenza turistico alberghiera, motel) mentre inferiormente appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva alberghiera (da una a cinque stelle per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo; da due a quattro stelle per le residenze turistico alberghiere, i villaggi R.T.A. e le locande; da tre a cinque stelle per le residenze d’epoca e gli alberghi diffusi);

VALUTATO che gli stessi devono essere riprodotti in conformità agli allegati schemi, nel seguente for-

mato: ellisse esterna di 30 cm. di larghezza e 20 cm. di altezza, inserita in un rettangolo di cm. 32x22.

I modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- il fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordini interni circoscriventi la denominazione della tipologia (albergo, locanda ecc.) e la raffigurazione delle stelle: verde bandiera;
- altro bordino, denominazione della tipologia e raffigurazione delle stelle: rosso bandiera;

VISTO altresì il citato regolamento che agli articoli 19, 28 e 29 prevede rispettivamente che:

- le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze e gli agriturismi localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa"
- gli alberghi, le locande, le residenze d'epoca e le R.T.A., qualora dotate di specifiche caratteristiche, possono assumere la denominazione aggiuntiva di "country house";
- le strutture ricettive alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle, qualora dotate di specifiche caratteristiche, con esclusione delle locande, possono assumere la denominazione aggiuntiva di "centro congressi";

DATO ATTO che sono stati predisposti 3 modelli per le denominazioni aggiuntive – che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte integrante - da abbinare ai segni distintivi principali, denominati come segue:

- OSPITALITA' DIFFUSA (Allegato I);
- COUNTRY HOUSE e CENTRO CONGRESSI (Allegato L);

DATO ATTO che i predetti modelli per le denominazioni aggiuntive hanno le caratteristiche di seguito descritte:

- simbolo identificativo della denominazione aggiuntiva della struttura su fondo verde, posto lateralmente sul lato sinistro all'interno di una lunga striscia rettangolare con i lati più corti arrotondati. Il contorno è rosso. A destra è collocato, su sfondo bianco, il nome della denominazione aggiuntiva con caratteri rossi delimitato da bordini verdi, bianco e rosso. Questo marchio è obbligatorio solamente nel caso in cui la struttura abbia ottenuto una denominazione aggiuntiva. Il marchio va esposto sotto il segno distintivo principale o di fianco a questo sul lato destro;

VALUTATO che i modelli dei segni per le denominazioni aggiuntive devono essere riprodotti, in conformità agli allegati schemi, nel seguente formato:

- per l'ospitalità diffusa: una lunga striscia orizzontale di 22,4 cm. di lunghezza e 4,8 cm. di altezza in un rettangolo di 24 cm. di lunghezza e 6,4 cm. di altezza;
- per country house e centro congressi: una lunga striscia orizzontale di 22,4 cm. di lunghezza e 3,2 cm. di altezza in un rettangolo di 24 cm. di lunghezza e 4 cm. di altezza;

DATO ATTO che i suddetti modelli relativi alle tipologie ricettive di albergo e R.T.A. coincidono con quelli approvati con delibera del 22 dicembre 1983, n. 7246 ai sensi della l.r. 11/82 e che è, pertanto, possibile per le strutture esistenti mantenere i segni distintivi già in loro possesso;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 20, comma 12 del D.P.R. 639 del 26.10.1972, l'esposizione all'esterno della struttura ricettiva di targhe riproducenti i modelli di cui trattasi è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

DECRETA

per i motivi riportati in premessa:

- di approvare i modelli dei segni distintivi delle strutture ricettive alberghiere predisposti in attuazione del Regolamento regionale n. 2/2009 - che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte integrante – di cui cinque riferiti alle diverse tipologie di strutture ricettive alberghiere e tre riferiti

alle denominazioni assumibili dalle stesse in funzioni di specifiche caratteristiche possedute, di cui si riporta di seguito l'elenco:

- ALBERGO (Allegato A);
- RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (Allegato B);
- RESIDENZA D'EPOCA (Allegato C);
- LOCANDA (Allegato D);
- ALBERGO DIFFUSO (Allegato E);
- VILLAGGIO ALBERGO (Allegato F);
- VILLAGGIO RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (Allegato G);
- MOTEL (Allegato H);

che presentano le seguenti caratteristiche:

simbolo costituito da una chiave su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde; la specificazione della tipologia è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (albergo, residenza turistico alberghiera (ovvero residenza alberghiera), residenza d'epoca, locanda, albergo diffuso, villaggio albergo, villaggio residenza turistico alberghiera, motel) mentre inferiormente appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva alberghiera. (da una a cinque stelle per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo; da due a quattro stelle per le residenze turistico alberghiere, i villaggi R.T.A. e le locande; da tre a cinque stelle per le residenze d'epoca e gli alberghi diffusi;

- che i citati modelli dei segni distintivi delle strutture ricettive alberghiere, predisposti in attuazione del suddetto regolamento, da esporre all'esterno delle strutture ricettive alberghiere, debbono essere riprodotti, in conformità agli allegati schemi, nel seguente formato: ellisse esterna di 30 cm. di larghezza e 20 cm. di altezza, inserita in un rettangolo di cm. 32x22.

I modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- il fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordini interni circoscriventi la denominazione della tipologia (albergo, locanda ecc.) e la raffigurazione delle stelle: verde bandiera;
- altro bordino, denominazione della tipologia e raffigurazione delle stelle: rosso bandiera;
- di approvare i modelli per le denominazioni aggiuntive – che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte integrante - da abbinare ai segni distintivi principali, denominati come segue:

OSPITALITA' DIFFUSA (Allegato I);

COUNTRY HOUSE e CENTRO CONGRESSI (Allegato L);

che presentano le caratteristiche di seguito descritte:

- simbolo identificativo della denominazione aggiuntiva della struttura su fondo verde, posto lateralmente sul lato sinistro all'interno di una lunga striscia rettangolare con i lati più corti arrotondati. Il contorno è rosso. A destra è collocato, su sfondo bianco, il nome della denominazione aggiuntiva con caratteri rossi delimitato da bordini verdi, bianco e rosso. Questo marchio è obbligatorio solamente nel caso in cui la struttura abbia ottenuto una denominazione aggiuntiva.

Il marchio va esposto sotto il segno distintivo principale o di fianco a questo sul lato destro;

- che gli stessi devono essere riprodotti, in conformità agli schemi approvati nel seguente formato:
- per l'ospitalità diffusa: una lunga striscia orizzontale di 22,4 cm. di lunghezza e 4,8 cm. di altezza in un rettangolo di 24 cm. di lunghezza e 6,4 cm. di altezza;
- per country house e centro congressi: una lunga striscia orizzontale di 22,4 cm. di lunghezza e 3,2 cm. di altezza in un rettangolo di 24 cm. di lunghezza e 4 cm. di altezza;
- che i suddetti modelli relativi alle tipologie ricettive di albergo e R.T.A. coincidono con quelli approvati con delibera del 22 dicembre 1983, n. 7246 ai sensi della l.r. 11/82 e che è, pertanto, possibile per le strutture esistenti mantenere i segni distintivi già in loro possesso;
- che ai sensi dell'articolo 20, comma 12 del D.P.R. 639 del 26.10.1972, l'esposizione all'esterno della

struttura ricettiva di targhe riprodotte i modelli di cui trattasi è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- di pubblicare integralmente il presente decreto e l'allegato documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Michele Pagani

(segue allegato)

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	valori CMYK
 VERDE BANDIERA	100, 0, 100, 0
 ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI
VERDE BANDIERA
ROSSO BANDIERA

valori CMYK
100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	
■ VERDE BANDIERA	valori CMYK 100, 0, 100, 0
■ ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI		valori CMYK	
■ VERDE BANDIERA		100, 0, 100, 0	
■ ROSSO BANDIERA		0, 100, 100, 0	

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI
VERDE BANDIERA
ROSSO BANDIERA

valori **CMYK**
100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	
	VERDE BANDIERA
	ROSSO BANDIERA

valori CMYK

100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI
VERDE BANDIERA
ROSSO BANDIERA

valori **CMYK**
100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0



ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	
	VERDE BANDIERA
	ROSSO BANDIERA

valori CMYK

100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0




COLORI
VERDE BANDIERA
ROSSO BANDIERA

valori **CMYK**
100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0

Font: Arial

■ ROSSO [100% YELLOW 100% MAGENTA | R218 G37 B29] ■ VERDE [100% CYAN 100% YELLOW | R0 G146 B63]

Font: Arial



DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE

03.08.2010 **N. 2161**

Approvazione dei modelli dei segni distintivi delle altre strutture ricettive extralberghiere predisposti in attuazione dei regolamenti regionali 3/2009 e 3/2010.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2008, n.2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” ed in particolare l’articolo 39, comma 1 che prescrive l’obbligo per le strutture ricettive e balneari di esporre un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un’insegna con la denominazione;

VISTI i regolamenti:

- 13 Marzo 2009, n. 3 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)” all’articolo 18, comma 3 e
- 23 Febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)” all’articolo 33, comma 3 i quali dispongono che il segno distintivo deve essere esposto all’esterno della struttura ricettiva in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente;

VISTA la l.r. 2/2008 che all’articolo 18 comma 1 definisce le seguenti tipologie della categoria “altre strutture ricettive”:

- CASE PER FERIE;
- OSTELLI PER LA GIOVENTU’;
- RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI;
- AFFITTACAMERE;
- BED & BREAKFAST;
- CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE;
- APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO;
- AREE DI SOSTA;
- MINI AREE DI SOSTA;
- AGRITURISMO;

DATO ATTO che sono stati predisposti sette modelli di segni distintivi - che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte integrante - riferiti alle diverse tipologie di strutture ricettive, di cui si riporta di seguito l’elenco:

- CASE PER FERIE (Allegato A);
- OSTELLI PER LA GIOVENTU’ (Allegato B);
- RIFUGI ALPINI (Allegato C);
- RIFUGI ESCURSIONISTICI (Allegato D);
- AFFITTACAMERE (Allegato E);
- BED & BREAKFAST (Allegato F);
- CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (Allegato G);

DATO ATTO altresì che i modelli di cui trattasi presentano le seguenti caratteristiche:

simbolo costituito da una chiave su fondo verde, racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde; la specificazione della tipologia è riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze) mentre inferiormente appaiono, in giallo, i soli specificanti il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva (da uno a tre soli per gli affittacamere, i bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanza); le strutture ricettive: case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi

alpini, rifugi escursionistici, aree di sosta, mini aree di sosta, sono classificate in un unico livello e non è previsto simbolo; gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione e non è previsto simbolo.

VALUTATO che gli stessi devono essere riprodotti in conformità agli allegati schemi, nel seguente formato: ellisse esterna di 30 cm. di larghezza e 20 cm. di altezza, inserita in un rettangolo di cm. 32x22.

I modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- il fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordini interni circoscriventi la denominazione della tipologia (affittacamere, bed & breakfast ecc.) e la raffigurazione dei soli: verde bandiera;
- la raffigurazione dei soli: arancio;
- altro bordino e denominazione della tipologia: rosso bandiera;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12 del D.P.R. 639 del 26.10.1972, l'esposizione all'esterno della struttura ricettiva di targhe riproducenti i modelli di cui trattasi è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

DECRETA

per i motivi riportati in premessa:

- di approvare i modelli dei segni distintivi delle strutture ricettive del tipo affittacamere e delle altre strutture ricettive, predisposti in attuazione rispettivamente del Regolamento regionale 13 Marzo 2009, n. 3 e del Regolamento regionale 23 Gennaio 2010, n. 3 - che si allegano al presente atto e di cui costituisce parte integrante - di cui si riporta di seguito l'elenco:
 - CASE PER FERIE (Allegato A);
 - OSTELLI PER LA GIOVENTU' (Allegato B);
 - RIFUGI ALPINI (Allegato C);
 - RIFUGI ESCURSIONISTICI (Allegato D);
 - AFFITTACAMERE (Allegato E);
 - BED & BREAKFAST (Allegato F);
 - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (Allegato G);

che presentano le seguenti caratteristiche:

simbolo costituito da una chiave su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde; la specificazione della tipologia è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze) mentre inferiormente appaiono, in giallo, i soli specificanti il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva (da uno a tre soli per gli affittacamere, i bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanza); le strutture ricettive: case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, aree di sosta, mini aree di sosta, sono classificate in un unico livello e non è previsto simbolo; gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione e non è previsto simbolo.

- che i citati modelli dei segni distintivi degli affittacamere e delle altre strutture ricettive, predisposti in attuazione dei suddetti regolamenti, da esporre all'esterno delle strutture ricettive, debbono essere riprodotti, in conformità agli allegati schemi, nel seguente formato: ellisse esterna di 30 cm. di larghezza e 20 cm. di altezza, inserita in un rettangolo di cm. 32x22.

I modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- il fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordini interni circoscriventi la denominazione della tipologia (affittacamere, bed & breakfast ecc.) e la raffigurazione dei soli: verde bandiera;
- la raffigurazione dei soli: arancio;
- altro bordino e denominazione della tipologia: rosso bandiera;

- che ai sensi dell'articolo 20, comma 12 del D.P.R. 639 del 26.10.1972, l'esposizione all'esterno della struttura ricettiva di targhe riprodotte i modelli di cui trattasi è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- di pubblicare integralmente il presente decreto e l'allegato documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Michele Pagani

(segue allegato)

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI

-  VERDE BANDIERA
-  ROSSO BANDIERA
-  ARANCIO

valori **CMYK**

- 100, 0, 100, 0
- 0, 100, 100, 0
- 0, 60, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	
VERDE BANDIERA	valori CMYK
ROSSO BANDIERA	100, 0, 100, 0
ARANCIO	0, 100, 100, 0
	0, 60, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI

VERDE BANDIERA
ROSSO BANDIERA
ARANCIO

valori **CMYK**

100, 0, 100, 0
0, 100, 100, 0
0, 60, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	
■ VERDE BANDIERA	valori CMYK 100, 0, 100, 0
■ ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	valori CMYK
■ VERDE BANDIERA	100, 0, 100, 0
■ ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	valori CMYK
■ VERDE BANDIERA	100, 0, 100, 0
■ ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

ELLISSE ESTERNA DI 30 CM DI LARGHEZZA E 20 DI ALTEZZA, INSERITA IN UN RETTANGOLO DI 32x22 CM



COLORI	valori CMYK
VERDE BANDIERA	100, 0, 100, 0
ROSSO BANDIERA	0, 100, 100, 0

**DIREZIONE CENTRALE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Publicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11/3/2008

INCARICHI CONFERITI NELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 5 AGOSTO 2010			
OGGETTO	IMPORTO €	DURATA	RIFERIMENTI D.G.R.
INCARICO DOTT. SSA E. MONTEPAGANO PER ASSISTENZA TECNICA NELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIONHA	45.000,00	20 MESI	973

IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dott. Nicola Poggi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****16.07.2010****N. 4219**

Titolare: Neirone Srl.. Domanda in data: 30.04.08 di voltura di concessione di derivazione d'acqua già assentita con D.P.G.R. n. 384/86 ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica D/3762.

LA DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi, la voltura alla Ditta NEIRONE S.R.L. della concessione di derivazione acqua, di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 384 in data 21/04/86, per derivare dal T. Neirone affluente del T. Lavagna in località Riese del comune di Neirone, una portata di acqua di moduli massimi 1.39 e medi di 0.67 atti a produrre un salto di 75.90 m per una potenza nominale massima di kw. 103.432 e media di kw. 49.856 da trasformare in energia elettrica, subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nel disciplinare 74 di repertorio in data 27/08/84 e con scadenza il 20/2/2015, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti;

Omissis**LA DIRIGENTE**

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****16.07.2010****N. 4220**

Titolare: Neirone Srl.. Domanda in data: 30.04.08 di voltura di concessione di derivazione d'acqua già assentita con P.D. 4433/03 ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica D/1427.

LA DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi, la voltura alla Società NEIRONE S.R.L. della concessione di derivazione acqua di cui al Provvedimento Dirigenziale Area 08 Ambiente Acqua e Suolo n. 4433 in data 24/07/03, per derivare dai Rii Corsiglia, Rissuello, Cerrale e Sestri, tutti tributari del Torrente Neirone (bacino del Torrente Lavagna), nelle località Corsiglia e Bassi del Comune di Neirone, una portata d'acqua non superiore a moduli massimi 8,00 (l/s 800) e moduli medi 2,20 (l/s 220), per produrre sul salto di mt. 235,00 la potenza nominale media di KW 506,86 da trasformare in energia elettrica, alle stesse condizioni e con la medesima scadenza del 19/07/2031 di cui al Disciplinare n.22 di repertorio in data 18/07/03 che regola la concessione di cui trattasi, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti

Omissis**LA DIRIGENTE**

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.07.2010**N. 4275**

Derivazione: Subalveo F. Entella. Titolare: Marinco Marmi S.r.l.. Rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale, a suo tempo assentita con Provvedimento Dirigenziale n. 44 in data 25.01.99 in Comune di Lavagna. Domanda pervenuta in data 11.12.07 della ditta Gros Technology S.r.l. ex Marinco Marmi S.r.l.. Pratica D/4321.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Gros Technology S.r.l. (ex Marinco Marmi S.r.l.) la rinuncia alla concessione già assentita alla ditta medesima con Provvedimento Dirigenziale n. 44 in data 25.01.99 di derivare dal subalveo del F. Entella, in località Via Moggia 75 del Comune di Lavagna, mod. 0,0041 (l/s 0,41) di acqua ad uso industriale, con l'obbligo per il rinunciatario al pagamento del canone sino alla scadenza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda di rinuncia di cui trattasi.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

03.08.2010**N. 4662**

Derivazione da un pozzo senza nome in subalveo T. Entella (bac. T. Entella). Titolare: Tognoloni Antonio. Concessione di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Carasco. Domanda in data:13.04.2004. Pratica D/6156.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Tognoloni Antonio di derivare da un pozzo senza nome in subalveo T. Entella, in località Rivarola del Comune di Marasco, una portata non superiore a moduli 0.00018 (litri/ secondo 0.018) di acqua per uso Irriguo.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

28.06.2010**N. 3901**

CG01768 - Concessione greto per 13.30 mq di greto per un chiosco a sbalzo sul torrente Burba, in Via Santuario N.S. Della Guardia civ. 49 r, in località Bolzaneto, nel Comune di Genova. Richiedente: Piombo Marta.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

alla Sig.ra Piombo Marta residente in Via Santuario N. S. della Guardia 104/1 -16162 GENOVA – C.F. PMBMRT71P46H581S, il mantenimento e l'uso del bene demaniale CG01768 (13,30 mq di greto per un chiosco a sbalzo sul torrente Burba in Via Santuario N.S. della Guardia civ. 49 r, nel Comune di Genova), identificato dal mappale 1230 , Foglio 14 sez. BOL, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2016.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento e l'uso di 13,30 mq di greto per un chiosco a sbalzo sul torrente Burba in sponda destra in Via Santuario N.S. della Guardia civ. 49 r, nel Comune di Genova si è stabilito il canone annuale di euro 641,32 (seicentoquarantuno/32 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento e l'uso di "13,30 mq di greto per un chiosco a sbalzo sul torrente Burba in Via Santuario N.S. della Guardia civ. 49 r, nel Comune di Genova" sulla base dell' elaborato progettuale allegato all'istanza in data 31/07/1986.

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in premessa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DI GENOVA**

02.07.2010**N. 3979**

CG01743 - Concessione greto per porzione di area demaniale di mq 401 in sponda destra del torrente Polcevera ad uso viabilità' a servizio del centro commerciale, in località San Quirico, nel Comune di Genova. Richiedente: Talea Societa' di Gestione Immobiliare.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Talea Società di Gestione Immobiliare - Via Val Lerone 30 - Arenzano - CF 02535130963, l'uso del bene demaniale (mq 401 in sponda destra del T. Polcevera), sui terreni identificati al NCT del Comune di Genova dai mappali 639,641, Foglio 10, sez. D, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2015.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di viabilità a pertinenza di centro commerciale si è stabilito il canone annuale di euro 1.631,48 (millesecentotrentuno/48) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****02.07.2010****N. 3980**

CG01854 - Concessione greto per 205 mq di piazzale , mq 50 di vasca trappola per le acque di scarico e ml 207 per tubazione di scarico dn 400, in localita' Piane - Corso d'acqua: torrente Scrivia, nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: VISCOL s.p.a. .

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. VISCOL S.p.a. (P.IVA.: 02708330101), residente in Via Isolabuona 24, 16019 Ronco Scrivia, il mantenimento e l'uso del bene demaniale CG01854 (aree greto del torrente Scrivia: 205 mq per piazzale, mq 50 per vasca trappola per le acque di scarico e ml 207 per tubazione di scarico DN400), identificato dal mappale 250, Foglio 15, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2015.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di 205 mq per piazzale, mq 50 per vasca trappola per le acque di scarico e ml 207 per tubazione di scarico DN400, si è stabilito il canone annuale di euro 956,45 (novecentocinquantesi / quarantacinque centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento e l'uso di " 205 mq per piazzale, mq 50 per vasca trappola per le acque di scarico e ml 207 per tubazione di scarico DN400 " sulla base degli elaborati progettuali allegati all'istanza in data 09/06/2003 .

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in pre-

messa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

06.07.2010

N. 4040

CG02124 - Concessione per dispersore verticale (acciaio) per impianto di protezione catodica n. 1616 del metanodotto derivazione per Recco 1° tronco dn600 - t. Ricco' - loc. Mignanego (Serra Ricco'). Richiedente: SNAM Rete Gas s.p.a..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. - Corso Taranto, 61/A - Torino - C.F./P.IVA 013271390158, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mm 150 in sponda sinistra del torrente T. Ricco), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 1, Foglio 6 costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2018.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di un: dispersore verticale (acciaio) per impianto di protezione catodica n. 1616 del metanodotto derivazione per Recco 1° tronco dn600 - t. Ricco' - loc. Mignanego (Serra Ricco') - scadenza concessione: 31/12/2018 si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di un "dispersore verticale (acciaio) per impianto di protezione catodica n. 1616 del metanodotto derivazione per Recco 1° tronco dn600 - t. Ricco' - loc. Mignanego (Serra Ricco') - Scadenza Concessione: 31/12/2018" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

06.07.2010**N. 4041**

CI07587 - Concessione idraulica per rete gas - tubazione gas dn80 (acciaio) mpb lungh. 10,00 m staffata lato valle ponte stradale s.p. n. 88 progr. Km 0+680 - rio del Cattaneo - loc. Balicca - Monte Domenico (Sestri Levante). Richiedente: Italgas s.p.a..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. ITALGAS S.p.A. - Via Trieste, 2 - Chiavari - C.F./P.IVA 00489490011, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (m 10 in sponda destra del torrente T. Gromolo), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 434, Foglio n.° 10 costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2018.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: rete gas - tubazione tubazione gas dn80 (acciaio) mpb lungh. 10,00 m staffata lato valle ponte stradale s.p. n. 88 progr. Km 0+680 - rio del Cattaneo - loc. Balicca - Monte Domenico (Sestri Levante) - Scadenza concessione: 31/12/2018 si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "rete gas - tubazione tubazione gas dn80 (acciaio) mpb lungh. 10,00 m staffata lato valle ponte stradale s.p. n. 88 progr. Km 0+680 - rio del Cattaneo - loc. Balicca - Monte Domenico (Sestri Levante) - scadenza concessione: 31/12/2018" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

09.07.2010**N. 4086**

CI01365 - Concessione idraulica per copertura di un tratto rio Chiappeto di mq. 160,00 - Via Cei 69/44 - Comune di Genova. Richiedente: De Stefano Paolo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al sig. Paolo De Stefano - Via Cei 69/44 - Genova , il mantenimento e l'uso del bene demaniale "Copertura ad uso posteggio" del Rio Chiappeto, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2015.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Responsabile del Servizio controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento e l'uso di Copertura ad uso posteggio si è stabilito il canone annuale di euro 1880,54 (milleottocentoottanta/54) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in premessa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

09.07.2010**N. 4087**

CG01856 - Concessione greto per piazzale, deposito materiali edili e mezzi d'opera - t. Secca - Comune di Sant'Olcese. Richiedente: Impresa Milici s.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

All'Impresa MILICI S.r.l. - Via Brigata Liguria 105 R - GENOVA, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (Deposito all'aperto) in sponda sinistra del torrente Secca), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2015.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Responsabile del Servizio controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento e l'uso di "Deposito all'aperto" si è stabilito il canone annuale di euro 2.898,82 (duemilaottocentonovantotto/82) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in pre-

messa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

08.07.2010

N. 4090

CG01971 - Concessione greto per insediamento di chiosco prefabbricato in Comune di Genova, in fregio al torrente Bisagno, in località Struppa, nel Comune di Genova, assentita alla sig.ra Russo Antonella. Decadenza della concessione per morosità del concessionario.

IL DIRIGENTE

omissis

DICHIARA LA DECADENZA

della concessione per l'utilizzo di 380 mq di area demaniale ad uso "insediamento di chiosco prefabbricato in Comune di Genova in fregio al Torrente Bisagno" (CG01971) per morosità del concessionario nel pagamento dei canoni dovuti come di seguito specificati:

- annualità 2008 richiesta con nota prot. 6033 del 18/01/2008 e sollecitata con nota prot. 12688 del 02/02/2010 (raccomandata A/R) e successiva nota prot. 44520 del 09/04/2010 (notifica atti giudiziari a mezzo servizio postale) = euro 3.643,46;
- annualità 2009 richiesta con nota prot. 36574 del 26/03/2009 e sollecitata con nota prot. 12688 del 02/02/2010 (raccomandata A/R) e successiva nota prot. 44520 del 09/04/2010 (notifica atti giudiziari a mezzo servizio postale) = euro 3.698,21;
- annualità 2010 richiesta con nota prot. 20802 del 18/02/2010 e ritrasmessa con nota prot. 44504 del 09/04/2010 (notifica atti giudiziari a mezzo servizio postale) per cambio indirizzo, = euro 3.753,59.

Si precisa che, al concessionario decaduto, non spetterà alcun rimborso per le opere costruite e per le spese sostenute.

Al presente provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria con sede in Genova - Via Mille n° 9 - entro 30 giorni dalla data di emissione del presente parere idraulico.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

08.07.2010

N. 4095

AA03100 - Accesso in alveo per riutilizzo materiale litoide di sovralluvionamento del t. Vobbia, in loc. Vobbietta, Comune Isola del Cantone: richiedente: Impresa Tecno Tatti s.a.s. di Tatti Severino & C..

IL DIRIGENTE**omissis****CONCEDE LICENZA**

Per l'uso eccezionale di un bene del demanio pubblico dello Stato (art. 822,823 e segg. del codice civile. – R.D. 25.07.1904,n.523 -)

All'Impresa Tecno Tatti s.a.s. di Tatti Severino & C., con sede in via Soliman 8/1d -16154 Genova per l'uso temporaneo del bene appartenente al Demanio dello Stato ("riutilizzo materiale litoide in sovralluvionamento") per il periodo di mesi quattro (4)

alle seguenti condizioni:

- la presente licenza si configura quale atto unilaterale ad effetti bilaterali, in cui tutti gli effetti derivano dal provvedimento amministrativo, il quale, solo, assume forza costitutiva e regolativo del rapporto concessorio;
 - la durata della licenza è di mesi quattro (4) dal 15/07/2010 al 14/11/2010, non rinnovabile e revocabile "ad nutum" indipendentemente da motivazioni specifiche di pubblico interesse;
 - l'utilizzo eccezionale del bene demaniale non può essere diverso da quello richiesto dalla civica Amministrazione con la domanda citata in epigrafe;
- e prescrizioni:
- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare, che si intende comunque recepito integralmente nel presente provvedimento;
 - è fatto espresso divieto di sub-concessione o di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante che il concessionario intendesse effettuare, con terzi, a riguardo del bene demaniale;

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****14.07.2010****N. 4193**

CI01182 - Concessione idraulica per 26 mq in attraversamento del torrente Geminiano ad uso passerella pedonale in localita' Bolzaneto nel Comune di Genova. Richiedente: Milanese Francesco.

IL DIRIGENTE**omissis****CONCEDE**

Al Milanese Francesco – nato a Genova il 27/06/1947, l'uso del bene demaniale (26 mq in attraversamento del torrente Geminiano), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2015. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di passerella pedonale si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2011 fino al 31/12/15, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

14.07.2010**N. 4194**

CI07653 - Concessione idraulica per 24 mq in attraversamento del t. Gorsexio - loc. Gallinea Bassa - Mele. Richiedente: Comune di Mele.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Mele - Piazza del Municipio 5 - 16010 Mele, l'uso del bene demaniale (24 mq in attraversamento del torrente Gorsexio), costituente pertinenza del demanio idrico dal 01/08/2010 fino al 31/12/2028. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di ponte si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2011 fino al 31/12/2028, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "sistemazione idraulica del T.Gorsexio finalizzata all'eliminazione dei guadi in loc. Gallinea Bassa e Alta, in Comune di Mele" sulla base degli elaborati progettuali allegati, presentati in sede di conferenza dei servizi CS01731.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

14.07.2010**N. 4195**

CI07654 - Concessione idraulica per 24 mq in attraversamento del t. Gorsexio - loc. Gallinea Alta - Mele. Richiedente: Comune di Mele.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Mele - Piazza del Municipio 5 - 16010 Mele, l'uso del bene demaniale (24 mq in attraversamento del torrente Gorsexio), costituente pertinenza del demanio idrico dal 01/08/2010 fino al 31/12/2028. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di ponte si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2011 fino al 31/12/2028, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "sistemazione idraulica del T.Gorsexio finalizzata all'eliminazione dei guadi in loc. Gallinea Bassa e Alta, in Comune di Mele" sulla base degli elaborati progettuali allegati, presentati in sede di conferenza dei servizi CS01731.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

14.07.2010**N. 4196**

CI07655 - Concessione idraulica per ponte - t. Rueda - loc. Gallinea Alta - Mele. Richiedente: Comune di Mele.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Mele - Piazza del Municipio 5 - 16010 Mele, l'uso del bene demaniale (attraversamento del torrente Ruea), costituente pertinenza del demanio idrico dal 01/08/2010 fino al 31/12/2028. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di ponte si è stabilito il canone annuale di euro 194,50 (centonovantaquattro/50) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2011 fino al 31/12/2028, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "sistemazione idraulica del T.Gorsexio finalizzata all'eliminazione dei guadi in loc. Gallinea Bassa e Alta, in Comune di Mele" sulla base degli elaborati progettuali allegati, presentati in sede di conferenza dei servizi CS01731.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****14.07.2010****N. 4197**

CI04911 - Concessione per ponticello in attraversamento del rio Monte di Pino - loc. Monte di Pino - Comune di Genova. Richiedente: Serafini Renata.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla sig.ra Renata SERAFINI, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (Ponticello in attraversamento del rio Monte di Pino), costituente pertinenza del demanio idrico dal 01/09/2010 fino al 31/12/2015.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Responsabile del Servizio controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento e l'uso di Ponticello si è stabilito il canone annuale di euro 194.50 (centonovantaquattro/50) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2011, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in premessa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Ottonello Bartolomeo ha presentato, in data 07.12.99, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua, dal Rio del Cane tributario del Rio Angassino (bacino T. Stura) per moduli 0.0006 (l/s 0.06) ad uso irriguo in Comune di Campoligure (pratica D/2557).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Batto' Luisa e altri ha presentato, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua protocollata in data 04.01.2001 dal Rio Rocca affluente del R. Fontanini in loc. Rocca (bacino T. Scrivia) (coordinate gauss boaga NORD 4.931.350 EST 1.498.885) per moduli 0.00029 (l/s 0.029) ad uso irriguo in Comune di Savignone (pratica D/5873).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Parodi Michele ha presentato, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua protocollata in data 03.07.2006 dal T. Stura in due distinti punti di prelievo (coordinate gauss boaga NORD 4.926.916 EST 1.479.750) (coordinate gauss boaga NORD 4.927.125 EST 1.479.916 per moduli 0.003(l/s 0.3) ad uso irriguo in Comune di Masone (pratica D/6321).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Baricchi Pierluca ha presentato, istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 22.01.08 dal T. Scrivia in loc. Bromia (coordinate gauss boaga NORD 4.929.400 EST 1.504.500) per moduli 0.0011 (l/s 0.11) ad uso irriguo in Comune di Montoggio (pratica D/6378).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Medica Renzo e Bruna ha presentato, istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 30.04.08 dal T. Pentemina loc. Bromia (bac. T.Scrivina) (coordinate gauss boaga NORD 4.929.450 EST 1.504.640) per moduli 0.0002 (l/s 0.02) ad uso irriguo in Comune di Montoggio (pratica D/6403).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Azienda Agricola Molini Ettore ha presentato, istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 17.07.08 dal T. Scrivia (coordinate gauss boaga NORD 4.929.283 EST 1.502.169) per moduli 0.005 (l/s 0.5) ad uso irriguo in Comune di Montoggio (pratica D/6432).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Zanotti Ennio ha presentato, istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 08/09/08 dal Rio Cugno trib. T. Pescia (bac. T. Trebbia) loc. La costa Fraz. Casanova (coordinate gauss boaga NORD 4.933.618 EST 1.525.073) per moduli 0.004 (l/s 0.4) ad uso irriguo in Comune di Rovegno (pratica D/6435).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI IMPERIA
29.06.2010

N. 38

Approvazione del Piano di Bacino stralcio sul bilancio idrico del fiume Roja (Ambito di Bacino n. 1 Roja) - Legge n. 183/99, D.Lgs. n. 152/99 e L.R. n. 18/99, adottato con D.C.P. n. 57 del 23.7.2009.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

Vista la L.R. n. 9/93;

Vista la L.R. n. 18/1999;

Vista la L. n. 267/98;

Vista la L. n. 58/2009;

Visto il T.U. delle leggi sulle Autonomie locali n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e n. 85 del 25.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante all'originale della presente deliberazione, del Responsabile del Servizio interessato, espresso in merito alla regolarità tecnica della pratica, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Terminata l'illustrazione della pratica da parte del Vice Presidente PORRO, si procede alla proiezione delle linee essenziali del piano in esame con spiegazione da parte dei tecnici interessati, nel corso della quale si dà atto che alle ore 21,00 esce dall'aula il Consigliere GRAMONDO ed entra il Consigliere DEL SOLE per cui il numero dei presenti risulta essere di 21 su n. 25 componenti il collegio deliberante.

Dopo di che - nessun altro avendo chiesto di parlare - si constata che

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

all'unanimità dei 21 Consiglieri presenti e votanti, dichiarata dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Bacino Stralcio sul bilancio idrico del Fiume Roia (Ambito di Bacino n. 1 Roia) - L. 183/89, D.Lgs 152/99 e L.R. 18/1999, come sopra descritto;
2. di dare atto che il presente Piano di Bacino, dal momento della pubblicazione sul BURL della relativa delibera di approvazione, attiverà le misure di vincolo nei confronti degli altri atti di pianificazione e fino all'adeguamento degli stessi, ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. n. 9/93;
3. di stabilire in giorni 360 il termine entro il quale i Comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi Piani Urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 3 della L.R. n. 9/93;
4. di dare atto che la relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**omissis****DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Piana Alessandro

IL SEGRETARIO
Dott. Negro Giorgio

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

20.07.2010**N. 435**

Pratica N. 6004. Corso d'acqua: Fiume Vara. Nulla Osta Idraulico N. 12050. Conferenza dei Servizi relativa al progetto di "completamento impianto sportivo per attività fluviale e campo scuola canoa attraverso l'adeguamento di un tratto di alveo del Fiume Vara in località Montorni nel Comune di Sesta Godano e limitatamente nel Comune di Borghetto Vara - 1° lotto" con occupazione di area demaniale per un totale pari a mq. 8.685.

Ditta: Ente Parco di Montemarcello Magra.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1) di rilasciare all'Ente parco di Montemarcello Magra, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al progetto di "completamento impianto sportivo per attività fluviale e campo scuola canoa attraverso l'adeguamento di un tratto di alveo del Fiume Vara in località Montorni nel Comune di Sesta Godano e limitatamente nel Comune di Borghetto Vara - 1° lotto" con occupazione di area demaniale per un totale pari a mq. 8.685, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
